



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 145

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 14 gennaio 2014

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i>	Pag.	5
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	5
<i>Plenaria</i>	»	7
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	16
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	27
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	38
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	64
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	78
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	91
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	98
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	»	106
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	107

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	Pag.	113
-----------------------------------------------	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 114
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 115

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i> 117
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 13,05
(sospensioni dalle ore 11 alle ore 11,15
e dalle ore 11,25 alle ore 11,45)

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1212 E 965 (PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)

Sottocommissione per i pareri

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
(Parere alla 5^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

La senatrice BISINELLA (LN-Aut), in ragione del rilievo della materia, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(580-A) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 1.101, ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b*), in quanto le disposizioni recate dal capoverso 9-*ter* incidono sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta, anche in materia finanziaria e contabile, agli enti locali, oltretutto imponendo vincoli di destinazione. In ordine all'emendamento 1.0.100, reputa necessario esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista interviene in modo diretto su ipotesi di sanatoria per costruzioni abusive, materia costituzionalmente riservata alla competenza generale delle Regioni. Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(471) MARINELLO ed altri. – Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, la necessità che la definizione della condotta punita sia integrata dall'esplicita previsione dall'elemento soggettivo del dolo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.25 propone di formulare un parere non ostativo, osservando che sarebbe preferibile prevedere, in una disposizione autonoma rispetto al sistema codicistico, una norma che disponga sulle misure accessorie conseguenti all'esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra. Quanto all'emendamento 1.0.3, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che l'inciso iniziale presenta carattere di

ultroneità, in considerazione del generale principio di irretroattività delle norme di natura penale. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri
(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) e il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiedono che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati alla alimentazione umana (n. 62)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*LN-Aut*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

86^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i ministri per gli affari regionali e le autonomie Delrio e per le riforme costituzionali Quagliariello e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE N. 270 DEL 2005

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede che, a seguito della pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della legge elettorale vigente con riferimento all'assegnazione del premio di maggioranza e alla impossibilità per gli elettori di esprimere preferenze, sia convocata un'apposita seduta della Commissione per valutare la portata e gli effetti di tale decisione.

La PRESIDENTE, condividendo la necessità di una riflessione sul tema, accoglie la richiesta e si riserva di formulare una proposta di inserimento del tema all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (n. 47)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2013.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra una proposta di parere non ostativo, con condizione e osservazioni, pubblicata in allegato. Come emerso dal dibattito, infatti, è necessario che sia garantito ai beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione.

Inoltre, si rileva l'opportunità che, nell'ampliare la categoria dei familiari del minore beneficiario dello *status* di rifugiato anche al genitore o altro adulto al quale ne sia stata attribuita la tutela, sia incluso anche il familiare a carico non minore; sarebbe opportuno anche che il Ministro della salute individui le linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione a favore dei titolari di protezione vittime di violenze e torture.

Nell'uniformare lo *status* di rifugiato a quello di beneficiario di protezione internazionale, si ritiene opportuno equiparare il requisito del numero di anni di permanenza nel territorio italiano per richiedere la cittadinanza. Infine, si rileva la necessità che, tra gli atti persecutori che giustificano il riconoscimento di *status* di rifugiato, siano inseriti anche i procedimenti giudiziari o l'irrogazione di sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare, qualora le ragioni del rifiuto siano ba-

sate su motivazioni connesse a convinzioni morali, religiose o politiche, o all'appartenenza etnica o nazionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, con condizione e osservazioni, avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 61)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2013.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riferisce alla Commissione i dati forniti dal Ministero dell'interno su sollecitazione della Commissione, dai quali si evidenzia mediamente un sostanziale rispetto dei termini di rilascio del permesso di soggiorno, salvo che in alcune città.

Pertanto, illustra una proposta di parere favorevole, rilevando la necessità che il Governo assicuri il rispetto dei tempi di rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico indicati nello schema di decreto legislativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2013 dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel capitolo 2309 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno – Piano gestionale 1 (n. 67)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2013.

La PRESIDENTE osserva che, a seguito delle audizioni informali dei rappresentanti delle associazioni destinatarie del decreto ministeriale, svolte dalla Commissione, sono state fornite le delucidazioni richieste dai senatori intervenuti nel dibattito, in particolare sulla destinazione dei contributi assegnati dal Governo.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel condividere l'osservazione della Presidente, chiede che il Governo proceda all'assegnazione dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche all'inizio di ogni anno. Inoltre, la

ripartizione dei fondi dovrebbe avvenire non sulla base del numero degli iscritti, ma piuttosto con riferimento alla realizzazione di specifici progetti eventualmente promossi dalle associazioni.

Il relatore GOTOR (*PD*) ritiene preferibile mantenere inalterato il criterio di ripartizione dei contributi fra le tre associazioni interessate, a meno che esse non ritengano opportuno modificarlo di comune accordo.

Pertanto, formula una proposta di parere favorevole, sottolineando l'opportunità di dare seguito agli impegni assunti con le associazioni combattentistiche: procedere, di concerto con la Commissione difesa, all'audizione di esperti per una ricognizione delle zone in cui vi è ancora una concentrazione di ordigni bellici e sensibilizzare la Regione Lazio per sospendere la procedura di sfratto avviata nei confronti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e per rinegoziare il contratto di locazione della sede.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) sollecita la Commissione a pronunciarsi senza ulteriori rinvii, per rispondere alle legittime attese delle tre associazioni, e auspica un voto favorevole all'unanimità.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (n. 17043 13)

(Esame, ai sensi ai sensi, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 43*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2013.

La PRESIDENTE informa che non sono pervenute osservazioni, entro il termine stabilito, da parte della Commissione affari esteri e della Commissione politiche dell'Unione europea.

In assenza del relatore Fazzone, ricorda che questi aveva proposto di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati

(965) Rita GHEDINI ed altri. – Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano

– e petizione n. 1026 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi oggi dalle ore 9 dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono stati consegnati o preannunciati documenti, che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione

La Commissione prende atto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede se il Governo non intenda procedere a una valutazione più approfondita del testo, in considerazione dei profili di incostituzionalità prospettati nel corso delle audizioni informali svolte nella mattinata e del rischio che il provvedimento, dopo l'approvazione, sia impugnato davanti alla Corte costituzionale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), condividendo le osservazioni del senatore Bruno, chiede che sia valutata l'opportunità di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) si associa alla richiesta di osservare una pausa di riflessione.

La PRESIDENTE propone di proseguire la discussione generale, che avrà termine solo dopo la conclusione del ciclo di audizioni informali previste.

La Commissione conviene.

Continua quindi la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) giudica opportuno che il Governo chiarisca quali benefici comporterebbe l'approvazione della riforma nella struttura istituzionale, a parte la riduzione dei costi della politica, peraltro non dimostrata né quantificata esattamente. Senza adeguati incentivi, infatti, sarà difficile che i Comuni interessati optino per l'accorpamento nelle Città metropolitane. Inoltre, l'abolizione delle Province sperimentata in Sicilia e Sardegna, dimostra come tale misura possa causare gravi difficoltà nella gestione del territorio e nella prestazione dei servizi ai cittadini.

Sarebbe stato preferibile intervenire su singole questioni specifiche, anziché presentare una riforma che sembra ispirata da intenti demagogici e che sarà probabilmente censurata dalla Corte costituzionale, in quanto

introduce un ulteriore centro decisionale, con la conseguente e inevitabile maggiorazione di costi per i contribuenti, e riduce la possibilità di partecipazione alla vita democratica, a causa dell'introduzione di un ente non elettivo di secondo livello. Infine, non si rispettano i principi di sussidiarietà e di rappresentatività diretta degli organi gestionali, riconosciuti anche dai trattati dell'Unione europea.

Tenuto conto dei rischi di ridurre la capacità competitiva dell'Italia rispetto ai maggiori Paesi europei, ove si persegue un modello basato su macroregioni per offrire una risposta più ampia ad aree più estese dei territori nazionali, chiede che il Governo offra rassicurazioni sulle questioni esposte.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) si esprime in senso favorevole sul disegno di legge del Governo, che ha un importante valore simbolico, in quanto risponde alla sfiducia manifesta dei cittadini nei confronti della politica, e pone rimedio in via emergenziale al rischio di proroga delle gestioni commissariali delle Province. Inoltre, in esso non sono ravvisabili difetti di legittimità costituzionale, dal momento che la Corte costituzionale, nel censurare il ricorso alla decretazione d'urgenza per una riforma che incide sull'assetto istituzionale, non ha formulato alcun rilievo di merito sull'ente di secondo livello.

Rileva la necessità, tuttavia, di procedere alla riorganizzazione dei livelli di governo secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come previsto dalla Costituzione: questa è la parte della riforma del Titolo V rimasta inattuata, a seguito delle pretese del ceto politico locale di non cedere quote di potere.

Pertanto, occorre spostare a un livello sovracomunale la gestione delle reti e ridefinire gli ambiti territoriali ottimali per la gestione amministrativa delle funzioni della cosiddetta area vasta, fissando parametri certi – l'ampiezza territoriale e la consistenza demografica – per l'individuazione degli enti di secondo livello, al fine di evitarne la proliferazione.

Riguardo alle unioni di Comuni, sottolinea il rischio di creare un nuovo ente che si aggiunga a Comuni, comunità montane e consorzi di bonifica. Sarebbe preferibile, invece, aggregare le funzioni che possono essere svolte in forma integrata sul territorio, attribuendo competenze in via esclusiva a ogni livello gestionale, che ne sarebbe direttamente responsabile.

La senatrice DE MONTE (*PD*) ritiene auspicabile la riforma delle autonomie locali per garantire maggiore efficienza e puntualità nella prestazione di servizi ai cittadini, secondo una visione strategica del territorio di area vasta, purché si abbia presente che sugli oneri amministrativi incide non solo il numero di abitanti, ma anche l'ampiezza del territorio: di ciò sarebbe opportuno tenere conto nella disciplina del voto ponderato per l'elezione del consiglio metropolitano.

Dopo avere osservato che sarebbe preferibile riconoscere una indennità anche minima ai componenti dei nuovi organi metropolitani per lo

svolgimento del loro incarico, sottolinea il carattere positivo delle semplificazioni introdotte nel testo, nell'attribuzione di funzioni e competenze, poiché l'attuale sovrapposizione di più organismi sugli stessi settori, come il turismo e la viabilità, comporta inefficienze e dispersione di risorse.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) si esprime in senso critico sul disegno di legge del Governo, la cui incostituzionalità è a suo avviso palese, in quanto introduce gravi discriminazioni tra i cittadini dei Comuni facenti parte delle Aree metropolitane: infatti, solo quelli che risiedono nel capoluogo, nell'eleggere il proprio sindaco, scelgono anche il sindaco metropolitano. Si tratta di una discriminazione, illegittima e intollerabile, a danno di una quota molto rilevante di cittadini che risiedono negli stessi territori. In questo modo, si rischia di mortificare i Comuni minori, in particolare perché il sindaco del Comune capoluogo potrebbe avvantaggiare il proprio Comune allocando in modo non equo le risorse spettanti alla Città metropolitana. Tra l'altro, accade frequentemente che i Comuni di più ampie dimensioni siano in difficoltà finanziarie e chiedano l'intervento statale per risanare i propri bilanci, al contrario dei Comuni più piccoli, che costituiscono di norma un esempio di amministrazione virtuosa e riescono ad offrire gli stessi servizi a costi inferiori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, lettera *t*), nel regolare le modalità di promozione, nei limiti delle risorse disponibili, di ogni iniziativa adeguata a superare le condizioni di svantaggio determinate dalla perdita della protezione da parte dei Paesi di origine, sia garantita ai beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (cosiddetta «seconda accoglienza»), indicando nel piano nazionale una stima dei soggetti interessati che potrebbero accedere alle misure e ai servizi di accoglienza.

Al fine di assicurare un adeguato trattamento degli esiti delle torture o delle gravi forme di violenza fisica, psichica o sessuale subita da parte dei titolari di protezione internazionale, si rileva l'opportunità che il Ministro della salute, di concerto con gli altri Ministeri interessati e con la Conferenza unificata adotti e aggiorni periodicamente linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione, da realizzarsi presso le strutture del servizio sanitario nazionale o accreditate, a favore dei titolari di protezione che presentino particolari esigenze, inclusi programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale operante presso le strutture sanitarie e presso gli enti locali.

Si segnala, inoltre, la necessità che all'articolo 1, lettera *b*), nell'ampliare la categoria dei familiari al genitore o altro adulto al quale sia stata attribuita la tutela del minore beneficiario, sia incluso anche il familiare a carico non minore.

Si osserva, altresì, che, nell'uniformare lo *status* di rifugiato a quello di beneficiario di protezione internazionale, occorre equiparare il requisito del numero di anni di permanenza nel territorio italiano per richiedere la cittadinanza.

Con l'occasione, si rileva, in riferimento all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 251 del 2007, l'opportunità che, tra gli atti persecutori che giustificano il riconoscimento di *status* di rifugiato, siano inseriti anche i procedimenti giudiziari o l'irrogazione di sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare, qualora le ragioni del rifiuto siano basate su motivazioni connesse a convinzioni morali, religiose o politiche, o all'appartenenza etnica o nazionale, in linea con gli sviluppi del diritto internazionale e con quanto previsto dal manuale dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 17043 13 SOTTOPO-
STO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA
(Doc. XVIII, n. 43)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.

L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, «a suonare il campanello al presidente Palma», lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, ol-

tre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.

Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.

Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.

Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642; n. 580 (demolizione di opere abusive); nn. 110, 111, 113 e

666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-ter del codice penale – scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.

La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.

Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione.

La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentoale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di

stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corrottele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruzione e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di «corruzione percepita», che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorso in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruzione non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo si-

stema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) PINOTTI. – *Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

(811) BUEMI ed altri. – *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (PD) illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.

Anche il senatore LUMIA (*PD*) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior

rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo – nel corso della scorsa legislatura – a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e

per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perchè si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicché si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.

Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) *MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto*

(21) *COMPAGNA e MANCONI. – Concessione di amnistia e indulto*

(1081) *BARANI. – Concessione di amnistia e indulto*

(1115) *BUEMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto*

– e della **petizione n. 550** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1^a seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di «umanizzazione» delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in

termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolato di misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi nè prioritari nè davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiatione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge al-

l'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena. Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria**145^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*

LEZZI

indi del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE**

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca modificazioni alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 rinvia dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014 l'applicazione delle norme recate dai commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernenti, rispettivamente, l'acquisto di spazi pubblicitari on-line e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni). Il comma 2 reca una serie di ulteriori modifiche alla legge di stabilità 2014. Nello specifico, la lettera *a*) del comma 2 interviene sul comma 139 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (concernente la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica): viene soppresso l'ultimo periodo della lettera *d*), n. 3), capoverso 2, con il quale – con riferimento alle detrazioni di imposta relative alle spese sostenute per l'ac-

quisto di mobili – si prevedeva che dette spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. La lettera *b*) interviene sul comma 434 (concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale), sopprimendo la previsione ivi contenuta secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) avrebbe dovuto contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. La lettera *c*) interviene sul comma 514 (in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna), precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale. La lettera *d*) interviene sul comma 573 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La lettera *e*) interviene, infine, sul comma 680, secondo periodo (concernente la proroga del termine per il versamento della maggiorazione standard TARES), precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013. L'articolo 2 attiene alla disciplina degli immobili pubblici. Il comma 1 modifica (dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014) il termine introdotto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013, per l'esercizio della facoltà di recesso – da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali – dai contratti di locazione di immobili in essere; prevede, inoltre, che il termine di preavviso per l'esercizio del diritto in parola vada esercitato entro 180 giorni (anziché entro 30 giorni) dall'entrata in vigore del citato decreto n. 120. Il comma 2 sopprime il riferimento alla norma suddetta contenuto all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2014. I commi da 3 a 5 recano norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare, il comma 3 è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni; il comma 4, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il comma 5 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari, con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica. Il comma 6, autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato. L'articolo 3 reca misure in materia di infrastrutture e trasporti. I commi da 1 a 3 recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. Sono attribuiti (comma 1) al Commissario straordinario compiti di rimodula-

zione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre, è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di rientro. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. Il comma 3 sopprime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario – finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria ovvero, per la regione Campania, al finanziamento del piano di rientro – istituendo, in suo luogo, un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro. Il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione. Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016. Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario svolti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale. Il comma 7 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010. Il comma 8 provvede alla necessaria copertura finanziaria. Il comma 9 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di una decisione del Capo dello Stato che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese. L'articolo 4 contiene norme su Roma Capitale.

L'articolo 4, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. Il comma 2 destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, alle seguenti finalità: contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale; attuare gli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 («Patto per Roma») e dal programma di lavoro ivi contenuto «Raccolta differenziata». Il comma 3 dispone che, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2, si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. L'articolo 5 reca disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, in particolare attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese. L'articolo 6 reca alcune disposizioni di interesse per le province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013, alle riduzioni da apportate al fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review* ed alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna per l'anno 2013.

L'articolo 7 reca norme in favore della Regione Sardegna, in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Nello specifico, il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 (che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna), siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai sensi del comma 2, i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni; a tal fine, si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), fino ad un massimo di 90 milioni di euro. I commi da 3 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa; i commi 9 e 10 recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il comma 11 prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di

Stato, individuando la relativa procedura di verifica. In merito ai principali profili di finanza pubblica, si segnala che l'articolo 1, comma 2, lettera b), non sembrerebbe, in realtà, incidere sulla portata del dispositivo indicato al secondo periodo del comma 434 della legge di stabilità 2014, come, invece, indicato in relazione. In relazione all'articolo 2, in tema di immobili pubblici, premesso che ai commi 388 e 389 della legge di stabilità, di carattere procedimentale, non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica, va rilevato che la disciplina delle obbligazioni *iure privatorum*, anche nei casi in cui uno degli attori risulti una pubblica amministrazione, non dovrebbe comunque consentire, in ogni caso, una risoluzione dei rapporti *ope legis*, senza riflettersi nel rischio di ricorsi alla giurisdizione ad opera delle controparti: pertanto, andrebbero valutati anche i rischi dell'instaurarsi di contenziosi con i proprietari degli immobili. In merito all'articolo 3, andrebbe assicurato che agli oneri della struttura di supporto commissariale si possa fare fronte con le risorse indicate dalla disposizione in esame, senza che siano recati pregiudizi alle altre finalità cui le risorse indicate al comma 2 sono destinate. In merito all'articolo 4, si segnala che la norma comporta un incremento dell'esposizione debitoria della gestione commissariale, a vantaggio del bilancio di Roma Capitale. In merito all'articolo 7, è evidenziato che, ad una prima analisi, risulta difficile comprendere perché le spese per interessi siano quantificate e coperte per il solo anno 2014. Per quanto, attiene in particolare, al comma 4, l'escussione della garanzia implicherebbe un effetto negativo sui saldi, che si riassorbirebbe nella misura in cui lo Stato proceda al recupero delle eventuali somme escusse nei confronti del contribuente inadempiente. Per gli ulteriori profili di finanza pubblica, si fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, che rispetto all'articolo 1, comma 4, occorre acquisire conferma della disponibilità in bilancio delle risorse destinate alle assunzioni di personale su cui verte la norma, trattandosi di annualità concluse. Rispetto al successivo comma 6 del medesimo articolo 1, va considerata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria complessiva, al fine di escludere che i provvedimenti di riorganizzazione in deroga delle strutture di primo livello delle Amministrazioni comportino costi indiretti nell'ambito dei risparmi precedentemente ascritti alle norme di riorganizzazione ovvero producano effetti non compatibili con lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste a legi-

slazione vigente. Occorre poi conferma che il comma 8, nel determinare un minore utilizzo dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri, non intervenga su processi i cui risparmi sono già scontati nei saldi di finanza pubblica. È necessario valutare, inoltre, il successivo comma 13 in punto di effettiva neutralità finanziaria della norma, anche considerato che una precedente analogo proroga (decreto-legge n. 225 del 2010, articolo 2, comma 2-*quaterdecies*) apportava idonea copertura tramite riduzione di autorizzazione di spesa su altro fondo. Quanto all'articolo 2, comma 1, osserva che la relazione tecnica si riferisce ad una proroga di disposizioni di Protezione civile fino al 28 febbraio 2014, mentre l'articolato espone la diversa data del 31 luglio, con conseguenze di altro segno anche dal punto di vista finanziario. Occorrerebbe, inoltre, una più dettagliata esposizione del regime della contabilità speciale dopo la cessazione dei poteri commissariali, anche corredata di elementi quantitativi. Circa il comma 2 dello stesso articolo, che dispone la proroga delle funzioni e del compenso del «Commissario *ad acta*» per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980, necessitano chiarimenti sulla complessiva disponibilità della contabilità speciale su cui tale proroga grava, nonché la conferma che le somme prelevate per gli ulteriori compensi del Commissario non impediscono, in ogni caso, lo svolgimento delle funzioni istituzionali cui la contabilità è dedicata. Il successivo comma 8 non contiene una quantificazione della spesa necessaria al prolungamento dei finanziamenti contratti, mentre la relazione tecnica si riferisce ad una nota della Regione Emilia-Romagna con la quale si assevererebbe il minor fabbisogno rispetto allo stanziamento iniziale per le spese connesse ai predetti finanziamenti. Occorre, quindi, acquisire un quadro finanziario dettagliato degli effetti della norma e delle modalità di copertura dei maggiori oneri. È necessario valutare, poi, quanto disposto dall'articolo 6, che al comma 1 consente la proroga semestrale della locazione di un immobile a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in particolare poiché la norma originaria che obbligava al rilascio dello stesso (articolo 1, comma 48 della legge 228 del 2012) vi ascriveva un risparmio pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e la minore economia non è coperta. Occorre, in ogni caso, acquisire l'assicurazione che la significativa decurtazione che il decreto reca ai fondi del Ministero per l'acquisto di beni e servizi (che la relazione tecnica designa come capitolo su cui graveranno i maggiori costi) sia compatibile con le ulteriori spese che il Dicastero dovrà affrontare in corso d'anno. Vanno considerati anche i possibili effetti finanziari indiretti derivanti dal rinvio dell'attuazione del nuovo sistema di contabilità universitaria disposto dal comma 3 dello stesso articolo 6. Ritiene opportuno verificare che l'articolo 9, comma 1 non presenti profili di contrasto con la normativa dell'Unione Europea, con le possibili connesse responsabilità di carattere finanziario in caso di inadempimento. Il comma 9 dello stesso articolo appare utilizzare, per un nuovo scopo, somme già impegnate (cap. 2156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze): occorre pertanto un chiarimento circa la possibilità di liberare tali risorse e sulla natura del vincolo esistente. Tale profilo non è chiarito dalla Re-

lazione tecnica, che parla invece di somme «disponibili». Circa il successivo comma 13, occorre valutare inoltre gli effetti finanziari di un impiego di somme sulla base di una struttura di bilancio difforme da quella vigente, nonché la compatibilità di una tale previsione con i vincoli derivanti dalla legge di contabilità. Quanto all'articolo 10, occorre osservare che viene apposta una clausola di invarianza finanziaria solo limitatamente al comma 2, mentre le restanti parti dell'articolo operano in base a meccanismi finanziari analoghi (come esplicitato dalla relazione tecnica). Va chiarito pertanto quali siano le ragioni della collocazione della predetta clausola e, eventualmente, se essa non vada più opportunamente riferita all'intero articolo. Va, infine, acquisita conferma che le proroghe disposte dall'articolo 13 in materia di affidamenti di servizi del trasporto pubblico locale siano compatibili con le norme e con gli accordi assunti in sede europea. Non ritiene vi siano ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio

(111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena

(113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili

(666) CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione e condizione sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. In relazione al testo, propone di ribadire un parere di nulla osta, con la medesima osservazione già formulata nel parere reso alla Commissione di merito, ossia che «in merito all'articolo 1, che, alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Propone, altresì, di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta ad una modifica all'articolo 2, comma 4,

secondo periodo, volta a sostituire le parole da «sono trasmessi» fino a «per materia», con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari». Rammenta che condizione analoga era stata apposta, nel parere sugli emendamenti di Commissione, alla proposta 1.0.1.

Per quanto attiene agli emendamenti, occorre valutare le proposte 1.255 e 3.235 che fanno venir meno l'espressa previsione della gratuità del lavoro di pubblica utilità. Ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti identici o sostanzialmente corrispondenti a proposte già presentate presso la Commissione di merito, e che comunque richiederebbero l'acquisizione di apposita relazione tecnica: 1.264, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.202 e 8.0.203. Ribadisce un parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.233 (identica all'emendamento 2.36 presentato in Commissione giustizia). Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI, anche alla luce delle considerazioni espresse dalla Relatrice, propone che la Commissione ribadisca all'Assemblea il giudizio sul testo espresso alla Commissione competente nel merito, ivi compresa la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che andrà ora riferita all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del testo approvato dalla Commissione di merito stessa. Sugli emendamenti sottolinea l'onerosità delle proposte 1.255 e 3.235. Conclude esprimendo l'opportunità di una conferma del parere già espresso anche sugli emendamenti analoghi a quelli trasmessi dalla Commissione giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (PD) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, delle parole da: "sono trasmessi" fino a: "per materia", con le seguenti: "sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari" e osservando altresì che, in merito all'articolo 1, che, alle lettere b) e c) del comma 1, prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si rileva come la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consenta all'organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.255, 3.235, 1.264, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.202 e 8.0.203. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.233. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (n. 65)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 2 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196), è opportuno considerare che le disposizioni contenute nella direttiva 2011/85/UE si inseriscono nell'ambito della complessiva riforma della *governance* economica europea (attuata, oltre che dal cosiddetto *six-pack*, anche dai successivi *Fiscal compact* e dal cosiddetto *two-pack*) e dell'introduzione del principio di pareggio di bilancio nella normativa nazionale (operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 e dalla legge di attuazione n. 243 del 2012). In particolare, con riferimento alla lettera *a*) secondo cui il Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere un confronto tra le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e quelle della Commissione europea, rammenta che la legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) le cui funzioni prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di analisi, verifiche e valutazioni in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. Inoltre, il regolamento (UE) n. 473 del 2013 (uno dei due regolamenti che compongono il cosiddetto *two-pack*) dispone che i programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio delle amministrazioni centrali debbano basarsi su previsioni macroeconomiche indipendenti. Tutto ciò considerato, si potrebbe valutare l'opportunità di coordinare il provvedimento in esame con la legge di contabilità e finanza pubblica al fine di disciplinare non soltanto, come previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, il confronto tra le previsioni del Governo e quelle della Commissione europea, ma anche la relazione tra le funzioni del Governo e quelle dell'istituendo Ufficio parlamentare di bilancio in tema di previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. Inoltre, constatato che le previsioni della Commissione europea sono formulate sulla base dell'ipotesi di «politiche invariate», sembrerebbe maggiormente coerente con l'insieme delle disposizioni contenute nella direttiva e con la necessità di confrontare previsioni del Governo e della Commissione formulate con criteri omogenei, che il DEF contenga previsioni dettagliate del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori formulate sulla base dell'ipotesi di politiche invariate. Strettamente legato alle previsioni macroeconomiche e di bilancio è il tema delle regole di bilancio numeriche a cui la direttiva 2011/85/UE dedica l'articolo 5. A tal riguardo,

occorre valutare se la concreta implementazione nel quadro di bilancio delle regole di bilancio numeriche non richieda una modifica puntuale della legge n. 196 del 2009 che ne declini in dettaglio le procedure attuative.

Con riferimento alla lettera *c*) dell'articolo 2, comma 1, osserva che la pubblicazione delle informazioni sulle passività potenziali da parte delle singole amministrazioni, oltre a costituire un adempimento di difficile esecuzione, non appare richiesta dalla stessa direttiva 2011/85/UE, la quale dispone l'adempimento in capo al solo Stato membro. Pertanto, ferma restando la necessità che le singole amministrazioni forniscano un adeguato flusso informativo relativo ai rischi associati alle proprie passività, occorre valutare se non sia più corrispondente allo spirito della stessa direttiva la pubblicazione delle informazioni sulle passività potenziali nel DEF, anche in relazione all'analisi di sensibilità ai vari scenari di rischio già effettuata per le previsioni macroeconomiche e di bilancio.

Con riguardo all'articolo 4 (Tabella di riconciliazione) non ritiene di dover formulare alcuna osservazione atteso che la Tabella richiesta dalla direttiva 2011/85/UE, redatta in collaborazione con l'Istat, è stata pubblicata il 27 dicembre 2013 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato.

Infine, in merito all'articolo 5 (Gestioni fuori bilancio) osserva che non sembra recepito nello schema di decreto il secondo periodo dell'articolo 14 della direttiva che prevede l'obbligo di presentare l'incidenza sui saldi e sul debito della pubblica amministrazione degli organismi e fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

Per ulteriori approfondimenti rimanda al dossier Elementi di documentazione n. 7 del Servizio del bilancio del Senato.

Il presidente AZZOLLINI invita, dunque, il Relatore ad elaborare uno schema di parere, che sarà sottoposto alla Commissione nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che nella seduta antimeridiana di domani verrà stabilito l'ulteriore corso dell'esame del disegno di legge n. 1215, ivi compreso il termine per la presentazione di emendamenti. Sarà inoltre messo a disposizione dei Senatori uno schema di parere elaborato dal Relatore sul disegno di legge n. 1058.

La Commissione prende atto.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), considerando il rilevante intervento operato dal decreto-legge n. 151 del 2013 sulla massa debitoria del

comune di Roma, propone che la Commissione acquisisca dal Commissario straordinario indicazioni più dettagliate sull'entità e la composizione dei debiti affidati alla sua gestione.

Il presidente AZZOLLINI assicura alla senatrice Lanzillotta che prenderà gli opportuni contatti per un eventuale incontro con il Commissario straordinario, prof. Varazzani.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1213) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio dell'esame)

D'intesa con la relatrice Pezzopane, impossibilitata a partecipare alla seduta, il PRESIDENTE dispone il rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che l'esame del disegno di legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria in esito alla seduta della Sottocommissione per i pareri dello scorso 8 gennaio. Dà quindi la parola al senatore Carraro, che ringrazia per la disponibilità a svolgere il ruolo di relatore.

Il relatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), ricordando come il disegno di legge in titolo sia già stato oggetto di esame da parte della Sottocommissione per i pareri, mette a disposizione della Commissione una relazione scritta concernente i profili di competenza del provvedimento.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore VACCIANO (*M5S*), facendo riferimento al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 150 del 2013, rileva come riguardo alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti le agenzie fiscali siano già risultate soccombenti dinanzi alla giustizia amministrativa e come in relazione al comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, in base al quale le agenzie stesse avevano agito, sia stata sollevata questione di costituzionalità. Ritiene pertanto indispensabile in tale contesto, la soppressione della disposizione richiamata.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) esprime rammarico per il reiterato ricorso a provvedimenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni legislative, rimarcando come ciò, sia conseguenza dell'inerzia degli organi esecutivi o dell'eccessiva lunghezza dei procedimenti amministrativi, mentre, viceversa, i commenti negativi si indirizzano prevalentemente all'attività del Parlamento.

Il senatore FORNARO (*PD*) osserva la mancanza di coordinamento tra la definizione dei termini riguardanti l'attuazione della gestione associata delle funzioni e della piattaforma unica di committenza, la quale rischia di determinare gravi scompensi nella gestione della spesa dei piccoli comuni.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la rilevanza delle questioni oggetto dell'intervento del senatore Vacciano, meritevole di approfondimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rapporto tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente e ritiene opportuno che del rilievo sia fatta menzione nel parere. Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 1, riguardanti il differimento dei termini di validità delle aliquote di valutazione e della determinazione annuale del numero di promozioni degli ufficiali della Guardia di finanza, che si riferiscono al grado di colonnello, suggerendo di valutare anche ulteriori disposizioni di proroga di disposizioni relative allo stesso comparto.

Il relatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), dato atto al Presidente della volontà di confermarlo nell'incarico di relatore, dichiara la propria disponibilità a redigere un parere favorevole con osservazioni, tenendo conto degli orientamenti risultati prevalenti in Commissione, pur anticipando che la propria parte politica esprimerà un voto di astensione.

Ha quindi la parola per dichiarazione di voto la senatrice BELLOT (*LN-Aut*), la quale esprime la contrarietà del proprio Gruppo, sottolineando l'inopportunità del ricorso a provvedimenti recanti numerose ed eterogenee disposizioni di proroga di termini.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere il parere nei termini già indicati.

IN SEDE REFERENTE

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio scorso.

Il vice ministro CASERO segnala il prevedibile intensificarsi dell'attività della Camera dei deputati a partire dalle prossime settimane, così da rendere necessaria la riflessione dei diversi Gruppi sulle migliori modalità di pervenire a una rapida approvazione del disegno di legge in esame. Fa poi presente la disponibilità del Governo, successivamente all'entrata in vigore della legge di delega, a un confronto informale con le competenti Commissioni parlamentari nella fase di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime apprezzamento rispetto all'apertura del Governo in relazione all'apporto del Parlamento nella fase di predisposizione delle norme delegate, nell'ambito della quale possono peraltro risultare particolarmente incisivi gli ordini del giorno che la Commissione esaminerà in sede referente.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) mette in evidenza l'opportunità di concludere in tempi rapidi l'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 1058, eventualmente anche rinunciando a modificare il testo approvato dalla Camera. Si tratta di una riflessione rimessa all'autonomia di ogni Gruppo, ma ritiene prevalente dare un immediato seguito alle aspettative degli operatori economici circa la definitiva approvazione del disegno di legge.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) valuta favorevolmente quanto espresso dal rappresentante del Governo e dichiara la disponibilità a valutare la sussistenza delle condizioni politiche per giungere a concludere l'esame del disegno di legge in titolo in tempi rapidi.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), relatore sul disegno di legge in esame, rimarca l'esigenza di una definitiva approvazione del provvedi-

mento, specie in considerazioni delle forti aspettative già manifestate, auspicando che su tale orientamento possa maturare la più ampia convergenza tra i Gruppi.

Il presidente Mauro Maria MARINO informa che il senatore Panizza ha presentato un ordine del giorno (pubblicato in allegato) derivante dalla trasformazione dell'emendamento 15.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1058

G/1058/9/6

PANIZZA, ZELLER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premessò che:

la fiscalità energetica ed ambientale può rappresentare una leva di sviluppo del lavoro e della competitività del sistema Italia, avviando la transizione del Paese verso un'economia a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre, attraverso decreti legislativi, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «*cap & trade*» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Tali nuove misure devono essere finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di «*dumping ambientale*» e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;

b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;

c) al finanziamento:

1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;

3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;

4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;

d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

2) sistemi, impianti e tecnologie;

3) prodotti, processi e sistemi tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;

e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:

1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento;

2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;

f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad esempio la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;

g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di *standard* internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria

61^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GALLETTI risponde all'interrogazione n. 3-00394 della senatrice Elena Ferrara sui docenti precari di musica nelle scuole secondarie, assicurando innanzitutto che il Ministro è a conoscenza delle questioni emerse con l'istituzione dei licei musicali e coreutici, in relazione alle regole di assegnazione degli insegnamenti di nuova istituzione ai docenti di educazione musicale e di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Aggiunge inoltre che il Dicastero è parimenti consapevole delle aspettative maturate dai medesimi docenti, in particolare di quelli non ancora immessi nei ruoli. Ritiene comunque che le questioni indicate potranno essere risolte con l'adozione del regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, nell'ambito degli interventi di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Precisa peraltro che, nelle more dell'adozione di tale regolamento, con il quale verranno stabiliti i titoli professionali e culturali necessari per ottenere la titolarità degli insegnamenti di nuova istituzione, la fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento è disciplinata dai provve-

dimenti annuali predisposti per le operazioni di definizione degli organici, dalla contrattazione collettiva integrativa per quanto riguarda le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente e, per quanto riguarda il personale precario, dai provvedimenti annuali con i quali sono definite le regole per l'assegnazione delle supplenze.

Sottolinea altresì che per quanto attiene, in particolare, le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 15 maggio 2013, ha recepito l'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, relativo al piano degli studi dei licei musicali e alle regole transitorie per l'assegnazione dei docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 sui nuovi insegnamenti. Le medesime regole sono applicate dalla circolare annuale che disciplina le modalità e i criteri di assegnazione delle supplenze del personale precario.

In ordine alle altre questioni sollevate, assicura che i profili rimessi alla contrattazione collettiva saranno adeguatamente segnalati dal Ministero in sede di contrattazione integrativa per il prossimo anno scolastico. Garantisce altresì che l'Amministrazione, nel prendere atto delle osservazioni formulate, si farà carico di rappresentarle al tavolo delle trattative con le organizzazioni sindacali di comparto, i cui lavori inizieranno entro i prossimi due mesi. Afferma infine che la medesima attenzione sarà riservata alle proposte riguardanti gli interventi di competenza del Ministero in ordine all'accesso alle graduatorie provinciali e all'assegnazione delle supplenze, interventi che dovranno però essere conciliati con le regole generali sulla formazione e sull'utilizzo delle graduatorie stesse.

La senatrice Elena FERRARA (PD) ringrazia il Governo per la risposta, sottolineando ancora una volta la particolare situazione della filiera degli studi musicali, che va affrontata dando definitivamente risposta al problema della competenza specifica degli insegnanti. I docenti della classe A31, dopo la contrazione dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di secondo grado in favore dell'istituzione dei licei musicali, devono infatti vedere valorizzate le loro capacità, pur senza nulla togliere ai docenti delle altre classi di concorso. In considerazione dell'attenzione dimostrata dal Governo al problema e degli impegni assunti dal Sottosegretario si dichiara comunque soddisfatta.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale rileva che la competenza della Commis-

sione è investita prevalentemente dall'articolo 17, che riordina le competenze delle province. In particolare, viene introdotto un ruolo di programmazione provinciale della rete scolastica, già disposto dal decreto-legge n. 95 del 2012 e poi travolto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 per improprietà dello strumento, che viene ora inquadrata nell'ambito della più ampia cornice della programmazione regionale in materia.

Inoltre, scompare il compito, finora attribuito alle province, di valorizzare i beni culturali. Al riguardo, il relatore si dichiara d'accordo, ritenendo opportuno centralizzare detta funzione piuttosto che frammentarla ulteriormente.

Il provvedimento modifica altresì l'attuale ripartizione di competenze in materia di edilizia scolastica, atteso che il ruolo delle province sulle scuole secondarie di secondo grado diventa solo eventuale. In proposito, il relatore esprime una certa perplessità, tanto più a fronte della cronica mancanza di risorse per far fronte anche ai più elementari oneri di manutenzione. Considerato che, secondo la legislazione attuale, i comuni sono competenti per l'edilizia scolastica di tutti gli altri ordini e gradi di scuole (materna, elementare e secondaria di primo grado), reputa opportuno accentrare tutte le competenze in capo ad un unico organo.

Se la Commissione è d'accordo, propone pertanto di inserire nel parere la proposta di attribuire ai comuni le competenze in materia di edilizia scolastica anche per la scuola secondaria superiore di secondo grado, secondo modalità fissate con legge regionale, lasciando tuttavia alle province le attuali competenze fino all'approvazione della predetta legge regionale. In questo modo, i compiti sarebbero accentrati nel medesimo ente, che poi potrebbe avvalersi della facoltà di istituire unioni di comuni, prevista dal provvedimento in esame, attraverso le quali sottrarsi più facilmente ai vincoli del «Patto di stabilità» e disporre quindi di maggiori finanziamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 42)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Il relatore CONTE (*NCD*) ricorda che la settimana scorsa aveva informalmente distribuito una bozza di parere sull'atto in titolo, sulla quale aveva chiesto di far pervenire eventuali osservazioni e richieste di integra-

zioni. Nel dar conto dei suggerimenti trasmessi, prevalentemente dalla senatrice Puglisi, comunica di averli recepiti quasi integralmente e di aver pertanto riformulato la propria proposta, che illustra analiticamente.

Il sottosegretario GALLETTI ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime la soddisfazione del Governo per l'imminente conclusione dell'*iter* del provvedimento. Il mondo dell'Alta formazione artistica e musicale sta infatti aspettando con impazienza la ricostituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, che consentirà di rimettere in moto i meccanismi normativi, fra cui anche la predisposizione dei regolamenti applicativi della legge n. 508 del 1999 ancora mancanti.

Quanto al merito del parere illustrato dal relatore, esprime un orientamento favorevole e si impegna, a nome del Governo, a tenerne debitamente conto, tanto più che esso scaturisce da un'interlocuzione approfondita con le organizzazioni di settore.

La senatrice PUGLISI (PD) ringrazia a sua volta il relatore per l'attento lavoro di raccolta svolto rispetto alle osservazioni formulate. Ribadisce altresì l'importanza delle audizioni condotte dalla Commissione, che hanno segnalato profili di criticità rilevanti, opportunamente recepiti nello schema di parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, pubblicato in allegato al presente resoconto, è posto in votazione e non risulta approvato, registrandosi parità di voti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DI GIORGI (PD) la quale rileva anzitutto che il decreto-legge n. 150 ricalca la prassi ormai consueta di prorogare, a fine anno, una serie di termini in scadenza. Si tratta perciò di un provvedimento inevitabilmente piuttosto eterogeneo, che lambisce le competenze di numerose Commissioni con norme di carattere trasversale, nonché con articoli specifici dedicati ai singoli Ministeri. Esso è dunque assegnato, nel merito, alla Commissione affari costituzionali, previo parere di molte altre Commissioni, fra cui la 7^a.

Per quanto riguarda le norme trasversali, ella segnala anzitutto l'articolo 1, recante proroga termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione che, al comma 3, contiene una proroga specifica per il personale non dirigenziale operante presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma di ca-

rattere generale che consente alle Pubbliche amministrazioni, per motivate e documentate esigenze organizzative, di avvalersi temporaneamente di personale di altre amministrazioni, ricorda, è l'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che pone un limite di tre anni. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame allunga invece di un anno questo periodo, portandolo da tre a quattro anni. La proroga opera peraltro nelle more delle procedure di mobilità ed è finalizzata alla predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo di tale personale. Non comporta comunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di personale già dipendente a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche e che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al momento, già provvede al rimborso alle amministrazioni di provenienza. La disposizione esclude tuttavia il personale appartenente al comparto scuola e su questo punto la relatrice auspica una riflessione attenta.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1, prosegue, reca una proroga del termine entro cui le amministrazioni pubbliche possono procedere alle assunzioni consentite secondo i limiti previsti dalle disposizioni vigenti. Rammenta infatti che le amministrazioni dello Stato sono soggette, a partire dal 2008, al blocco del *turn over*, in percentuali diverse a seconda delle amministrazioni. Per quanto riguarda i settori dell'università e della ricerca, che godono di una disciplina autonoma, ricorda che il *turn over* dei docenti universitari è regolato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 in base al combinato disposto dell'indicatore delle spese di personale e di quello delle spese per indebitamento (cosiddetti «punti organico»). A tale riguardo segnala peraltro che detto meccanismo, valido per il 2012 (poi prorogato anche per il 2013), dovrebbe essere rivisto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ogni triennio. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga tuttavia al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del primo dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà avere validità per il triennio 2014-2016.

Per i ricercatori universitari, invece, la legge di stabilità 2014, modificando le precedenti norme disposte dall'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto che il *turn over* per gli anni 2014 e 2015 sia limitato al 50 per cento, per il 2016 sia del 60 per cento, per il 2017 dell'80 per cento e che dal 2018 si torni al 100 per cento. Analoga gradazione è stata prevista per il personale degli enti di ricerca, disciplinato dal comma 14 dell'articolo 66 del predetto decreto-legge n. 112.

Gli interventi di riduzione delle dotazioni organiche previsti dalle recenti misure di contenimento della spesa pubblica hanno però determinato, anche in termini sanzionatori, l'impossibilità, da parte di alcune amministrazioni, di utilizzare nell'anno 2013 le risorse finanziarie dedicate al *turn over*. Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo delle predette risorse nell'anno 2014, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2014 la possibilità di spendere il *budget* relativo alle assunzioni per alcune amministrazioni tra cui, di competenza della

7^a Commissione, gli enti pubblici di ricerca e le università. La relatrice evidenzia peraltro che si tratta di *budget* assunzionali relativi ad anni anteriori al 2012 ma non oltre il 2008, nonché del *budget* 2013, e che il termine di utilizzo delle predette risorse era stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 2013 dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 388 e 394).

Ella si sofferma poi sul comma 6 del medesimo articolo 1, che detta norme relative ai regolamenti di organizzazione dei Ministeri. Al riguardo, richiama l'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*) secondo cui le pubbliche amministrazioni devono rivedere la propria organizzazione disponendo la concentrazione delle funzioni e l'eliminazione di eventuali duplicazioni; la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; l'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; la conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; la tendenziale eliminazione degli incarichi di consulenza. In particolare, il decreto-legge n. 95 ha disposto la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni in una misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale e al 10 per cento per il personale non dirigenziale. Il termine fissato per l'adozione dei relativi regolamenti era quello del 31 dicembre 2012, indi prorogato al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché molti di questi regolamenti non sono stati ancora emanati, il comma 6 dell'articolo 1 dispone che il termine del 31 dicembre 2013 si intende rispettato se i relativi schemi di regolamento sono stati trasmessi entro quella data al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e fissa al 28 febbraio 2014 il termine ultimo per l'adozione dei regolamenti stessi. Il medesimo comma 6 stabilisce altresì che, per i Ministeri che abbiano rispettato il predetto termine, gli incarichi dirigenziali, che altrimenti sarebbero scaduti contestualmente all'adozione dei regolamenti di riorganizzazione entro il 31 dicembre 2013, siano anch'essi prorogati fino al 28 febbraio 2014.

Il successivo comma 7 dell'articolo 1, prosegue ancora la relatrice, prevede che i summenzionati regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri possano modificare anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

In proposito, ella evidenzia che la procedura a suo tempo prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012 per la riorganizzazione dei Ministeri, ora estesa anche alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, rappresenta una deroga rispetto al procedimento ordinario, secondo il quale questo tipo di interventi deve essere effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. In questo caso invece, per accelerare il riordino, si procederà con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale è rimessa la scelta se richiedere o meno il parere del Consiglio di Stato e comunque senza il coinvolgimento del Par-

lamento. Anche a questo riguardo la relatrice esprime alcune perplessità, con particolare riferimento alla mortificazione del ruolo del Parlamento, tanto più che l'auspicata rapidità di approvazione dei regolamenti non si è di fatto realizzata.

Il comma 10 dell'articolo 1 contiene poi una disposizione di carattere trasversale, che si applica a tutte le Pubbliche amministrazioni. Essa proroga infatti fino al 31 dicembre 2014 la riduzione del 10 per cento dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, già disposta – fino a tutto il 2013 – dal decreto-legge n. 78 del 2010. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Infine, il comma 13 dell'articolo 1 proroga al 1° gennaio 2015 l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dal medesimo articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 con riferimento alle Federazioni sportive e alle Discipline sportive associate iscritte al CONI. In realtà, poiché l'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 contiene una serie di norme di contenimento dei costi degli apparati amministrativi che si applicano a decorrere dal 2011, è da intendersi che il comma 13 dell'articolo 1 del decreto in esame (come già il comma 409 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 che prevedeva analoga proroga dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014) più che una proroga disponga il differimento dell'entrata in vigore di dette misure di contenimento, con specifico riguardo alle Federazioni sportive e alle Discipline associate. Quanto al merito delle misure la cui entrata in vigore è appunto differita al 1° gennaio 2015, la relatrice segnala che non è puntualmente indicato quali, fra quelle disposte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78, si possano riferire alle Federazioni sportive e le Discipline associate. In via interpretativa, ritiene comunque che possano intendersi applicabili i commi 1 e 2, che prevedono la gratuità della partecipazione agli organi collegiali. Quanto al comma 3, che dispone la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esso si riferisce solo alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Perciò, esso dovrebbe applicarsi solo alla Federazione italiana giuoco squash (FIGS), che è l'unica ancora inserita nel conto economico consolidato a seguito dell'esclusione dall'elenco ISTAT di tutte le altre Federazioni sportive nazionali, disposta dal giudice amministrativo. A questa Federazione si dovrebbero inoltre applicare anche le disposizioni dei commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi.

Il differimento al 1° gennaio 2015 dell'entrata in vigore di dette disposizioni è comunque disposto nel limite di spesa di 2 milioni di euro, a carico del CONI, ed è finalizzato a garantire alle Federazioni, nonché alle Discipline sportive associate, il cui finanziamento statale ha già subito

una forte riduzione negli ultimi anni, di poter svolgere con maggiore serenità le proprie attività in un periodo di particolare intensità ed impegno.

La relatrice passa poi ad illustrare l'articolo 6, che dispone una serie di proroghe di stretta pertinenza della Commissione, in quanto tutte riferite al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

In particolare, il comma 1 proroga per sei mesi, ossia sino al 30 giugno 2014, la dismissione della sede romana del Ministero sita in piazzale Kennedy, disposta a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla legge di stabilità 2013. Il Ministero ha infatti l'esigenza di continuare ad usufruire di tale sede, nell'attesa di prendere possesso dei nuovi locali, vicini alla sede centrale di viale Trastevere, in cui i lavori di ristrutturazione si stanno protrahendo. Gli oneri derivanti dal minore risparmio di spesa determinato da tale proroga sono a carico del Ministero, che vi farà fronte con risorse proprie.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2014 l'obbligo di adozione da parte delle università dei nuovi sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato, introdotti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, applicativo della riforma Gelmini di cui alla legge n. 240 del 2010. Tale esigenza si rende necessaria, a giudizio del Governo, per la complessità insita nell'introduzione delle nuove procedure, nonché per permettere agli atenei di conformarsi al dettato normativo in maniera confacente agli obblighi che ne derivano.

Il comma 3 riguarda l'edilizia scolastica. L'articolo 18, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 69 del 2013 (decreto cosiddetto «del fare») ha previsto la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie destinate all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata riscontrata la presenza di amianto per la necessaria e urgente bonifica. Tale ripartizione a livello regionale, per la successiva assegnazione agli enti locali proprietari dei locali adibiti ad uso scolastico, è stata effettuata sulla base del numero delle sedi delle istituzioni scolastiche e degli alunni presenti in ciascuna regione, nonché della situazione del patrimonio edilizio scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013 le risorse sono state dunque assegnate agli enti locali proprietari degli immobili sulla base delle graduatorie presentate da ciascuna regione. Il summenzionato decreto «del fare» aveva peraltro previsto che i finanziamenti fossero revocati in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014. Poiché in alcune regioni, a causa di un contenzioso amministrativo e dei conseguenti provvedimenti di sospensione cautelare delle graduatorie, non sarà possibile ri-spettare detto termine, si rende tuttavia necessario prorogarlo al 30 giugno 2014 (solo nelle regioni in cui la graduatoria sia stata sospesa dall'autorità giudiziaria) onde consentire l'affidamento dei lavori dopo la definizione della fase cautelare del giudizio.

Il comma 4 proroga poi di un anno il termine di conservazione in bilancio delle somme, iscritte in conto residui, dello stato di previsione del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory», inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013. Dette somme, pari a circa 40 milioni di euro, sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) per circa 22 milioni nel 2014 e circa 18 milioni nel 2015. In proposito la relatrice osserva che questa norma era già presente nel decreto-legge Istruzione (n. 104 del 2013), ma era stata poi espunta dal testo finale. Indi, era entrata nel decreto-legge n. 126 del 2013 (cosiddetto «salva Roma»), decaduto, ed ora è stata reinserita in questa sede. I commi 5 e 6 contengono norme tecniche necessarie per la riassegnazione predetta.

Ella cita infine l'articolo 11, che reca la proroga di alcuni termini che riguardano il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rileva tuttavia che essi si riferiscono all'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive sopra i 25 posti letto e non afferiscono quindi alle competenze della 7^a Commissione, bensì a quelle della 10^a Commissione, cui spetta la materia del turismo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Situazione della Tenuta Reale di Carditello (n. 146)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre scorso.

La relatrice SERRA (M5S) illustra uno schema di risoluzione conclusiva, pubblicato in allegato al presente resoconto, osservando che la recente acquisizione statale della Tenuta di Carditello ha rappresentato senza dubbio un successo non indifferente, quanto meno per risolvere i conflitti inerenti la proprietà del monumento, e ha testimoniato l'attenzione del Governo su un tema più volte sollevato proprio dalla Commissione. In questo caso, il supporto reciproco tra Parlamento e Governo, unito all'impegno degli enti locali e del territorio, ha dunque condotto proficuamente allo sblocco di una situazione in pericoloso declino.

Tuttavia, prosegue, ciò costituisce solo il primo passo per restituire il Real Sito alla pubblica fruizione, unica vera garanzia di sopravvivenza e realistica opportunità di rilancio. Restano infatti gli effetti del saccheggio finora compiuto ai danni del monumento, la devastazione causata dal degrado e dai furti, l'accumulo di rifiuti che accerchiano il sito, il rischio di ingerenze malavitose nella fase di ricostruzione.

Ritiene pertanto che ora lo Stato si debba in primo luogo impegnare per far cessare la razzia e gli insistiti abusi che hanno penalizzato e gravemente danneggiato un sito di rilevante interesse artistico e culturale; in secondo luogo, deve procedere alla conservazione e al ripristino dell'im-

mobile e dei territori circostanti, mediante l'apporto delle università e dei centri di ricerca, onde recuperare non solo l'estetica del monumento ma anche la sua vocazione produttiva; in terza battuta, deve valorizzare la Tenuta inserendola in un più vasto complesso monumentale che ne garantisca la fruizione da parte della collettività, nella cornice già offerta dal decreto-legge n. 91 del 2013.

In questo senso, propone di impegnare il Governo: a salvaguardare il sito sul piano della legalità, mettendo in atto misure volte a garantirne la sicurezza e l'integrità anche attraverso sistemi tecnologici di sorveglianza per arginare le azioni di vandalismo e trafugazione ai danni del sito; a prevedere fin da subito l'istituzione di un servizio di manutenzione delle varie parti della Reggia e delle zone circostanti affinché siano garantite le condizioni di decoro necessarie ad organizzare nuove iniziative di pubblicizzazione del bene, nell'attesa che vengano avviati i primi interventi di restauro e recupero del Sito; a provvedere, con adeguate risorse e professionalità, al restauro del bene, recuperando tanto l'immobile quanto le aree circostanti, nel rispetto della sua vocazione originaria; a valutare attentamente le modalità di gestione del sito, anche attraverso la costituenda Fondazione Carditello, sempre mantenendo la proprietà pubblica della Tenuta, al fine di ottenere eventuali fondi europei da investire nelle opere di restauro, e prevedendo un organo di controllo incaricato di vigilare sul perseguimento dei risultati, all'interno del quale non potrà certo mancare la rappresentanza cittadina e delle associazioni che fino a oggi si sono impegnate nell'opera di salvaguardia del Sito; a pubblicare sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tutti i dati relativi alle operazioni di messa in sicurezza, di restauro e di affidamento dei lavori e della gestione del Real Sito, con l'indicazione della provenienza e degli importi dei fondi, delle modalità di affidamento dei lavori e delle aziende risultate affidatarie degli stessi; ad inserire la Reale Tenuta nell'ambito di un percorso museale che comprenda tutti i 22 siti reali borbonici della Campania, onde promuoverne la fruizione e contribuire al rilancio occupazionale del territorio, nella più ampia prospettiva di riqualificare una porzione di territorio martoriata dalle discariche abusive e dalla presenza della criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

– il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) è un organo consultivo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla legge n. 508 del 1999, con il compito di formulare pareri e proposte sugli schemi di regolamento attuativi della legge medesima, sui regolamenti didattici degli istituti dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), sul reclutamento del relativo personale docente, nonché sulla programmazione dell'offerta formativa;

– tale organo, la cui composizione e il cui funzionamento sono stati disciplinati con il decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236, è stato di fatto costituito per la prima volta con il decreto ministeriale 16 febbraio 2007. Poiché la durata in carica dei suoi membri era prevista per un triennio, in assenza di un rinnovo a partire dal 2009 si sono pertanto rese necessarie delle proroghe, che sono puntualmente intervenute fino a tutto il 2010, indi al 2011 e infine al 2012, dopo di che l'organo non è stato più prorogato, sicché è decaduto;

– il Ministero ritiene opportuno procedere alla sua ricostituzione e ad un aggiornamento della sua composizione, onde tener conto della nuova organizzazione didattica dell'AFAM conseguente alla riforma degli ordinamenti degli studi, ora di livello universitario, in virtù della quale le rappresentanze non devono più essere per categorie di personale, bensì per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori;

tenuto conto che le principali modifiche introdotte sono:

l'aumento da 26 a 30 dei rappresentanti della componente docente, non docente e studentesca, mentre sono ridotti da 6 a 4 gli esperti designati dal Ministero;

l'eliminazione della distinzione fra docenti di prima e seconda fascia in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale, tale per cui in particolare la somma dei rappresentanti dei docenti di prima e seconda fascia delle Accademie di belle arti statali è passata da 6 a 8;

l'aumento da 5 a 9 del numero dei rappresentanti dei docenti di conservatorio, fra cui sono computati anche i rappresentanti dei pianisti accompagnatori;

l'eliminazione della rappresentanza del CNAM in seno al CUN, nonostante essa sia espressamente prevista dall'articolo 3 della legge n. 508; tuttavia, detta disposizione sembra essere stata implicitamente abrogata dalla legge n. 18 del 2006 la quale, nel riordinare il CUN, non ha più previsto una rappresentanza del CNAM al suo interno. È prevista invece la partecipazione del presidente del CNAM, o di un suo delegato, alle sedute del CUN e viceversa, ma senza diritto di voto;

la previsione di due rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, anziché un rappresentante del personale docente delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

l'introduzione di due rappresentanti del personale docente gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di cui uno per l'indirizzo del *design* e uno per quella della comunicazione (prima ce n'era uno solo);

l'eliminazione del rappresentante del personale docente degli Istituti musicali pareggiati;

la riduzione di due unità della rappresentanza studentesca, in quanto sono accorpate, ciascuna in una unità, le rappresentanze degli studenti delle Accademie di belle arti statali e legalmente riconosciute (prima erano due) e quella degli studenti dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati (anche in questo caso, prima erano due);

l'aumento da 3 a 4 anni della durata in carica dei componenti e la possibile conferma, ancorché solo per un secondo mandato consecutivo;

la previsione che le sedute del Consiglio siano valide se interviene almeno la maggioranza dei componenti in carica;

l'esclusione dei rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e degli Istituti musicali pareggiati dai candidati dalla Presidenza dell'organo, non più presenti nella nuova composizione del Consiglio;

la previsione di due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* e l'altro per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli;

l'attribuzione, per l'elezione dei rappresentanti del personale docente degli ISIA e dell'Accademia di arte drammatica, dell'elettorato attivo e passivo, oltre che ai docenti con contratto a tempo indeterminato, anche a quelli con contratto annuale che abbiano svolto almeno un anno di insegnamento presso le istituzioni AFAM;

la previsione per cui il CNAM è validamente costituito anche solo con l'elezione dei rappresentanti dei docenti;

valutati i rilievi avanzati dal Consiglio di Stato, con riferimento tra l'altro:

all'eccessivo numero di componenti del Consiglio;

alla riduzione della componente studentesca, che ridimensiona il ruolo dei principali destinatari dei servizi dell'AFAM;

all'eccessivo abbassamento del *quorum* strutturale dovuto alla previsione per cui sono valide le sedute solo se interviene la maggioranza dei componenti in carica; è stato quindi suggerito di stabilire un *quorum* fisso, ad esempio pari ad un terzo dei membri del Consiglio;

alla validità della costituzione del Consiglio anche solo con l'elezione dei docenti, che introduce una differenziazione fra le categorie che compongono l'organo, distinguendosi – al di fuori di qualunque fondamento legislativo – fra componenti «assolutamente necessari» ed altri, in sostanza solo facoltativi;

alla necessità di aggiornare i rinvii interni all'articolo 12 del decreto n. 236 del 2005, in tema di rappresentanza studentesca, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 3 alla composizione del Consiglio;

considerate, da un lato, le perplessità e le richieste di modifica manifestate dalle associazioni di settore durante le audizioni e, dall'altro, le risposte rese dal Governo, riguardanti in particolare:

l'opportunità di far confluire il CNAM nel CUN, sancendo la definitiva trasformazione universitaria delle accademie e dei conservatori, confermata del resto dall'imminente confluenza della Direzione generale AFAM del Ministero in quella della Università. Rispetto a tale obiezione il Governo ha sottolineato la distinzione tra i due organi, entrambi previsti per legge, per modificare i quali occorre una specifica modifica legislativa. Fra l'altro, ha osservato il Governo, la confluenza dell'uno nell'altro determinerebbe la costituzione di un organo molto vasto, chiamato a trattare materie e settori disciplinari assai differenti fra loro;

l'eccessivo numero di 34 componenti, che determina difficoltà di funzionamento, anche a fronte della riduzione delle risorse. A tale rilievo il Governo ha risposto puntualizzando che il numero complessivo di componenti è rimasto invariato rispetto a quello previsto dal precedente regolamento e che un numero più ristretto di membri non consentirebbe la rappresentanza di tutti i settori disciplinari. Ha ricordato inoltre che il CUN è composto da un numero di membri assai maggiore, pari a 58;

l'abolizione della distinzione fra rappresentanti dei docenti di prima e seconda fascia, che renderebbe difficile per i secondi, numericamente inferiori, far eleggere i propri rappresentanti. A tale obiezione il Governo ha risposto precisando che tale distinzione è stata eliminata al fine di privilegiare l'apporto didattico e professionale fornito al Consiglio dall'area docente nel suo complesso, indipendentemente dalla fascia di appartenenza. Si è inteso cioè valorizzare il ruolo tecnico dell'organo nel suo complesso;

la limitazione ad alcune istituzioni AFAM dell'elettorato passivo ai professori con contratto a termine, suscettibile di creare disparità di trattamento. In questo caso il Governo ha chiarito che, in via generale, l'elettorato passivo è stato attribuito solo al personale con contratto a tempo indeterminato per evidenti ragioni legate alla stabilità del rapporto con le rispettive amministrazioni e all'esigenza di assicurare, per tutto il pe-

riodo del mandato, la sussistenza del requisito fondamentale del rapporto di lavoro in qualità di docente. Solo in alcune istituzioni AFAM, e più precisamente nell'Accademia nazionale di arte drammatica e nei 4 ISIA, l'elettorato passivo è stato esteso, necessariamente, ai contrattisti, perché in tali istituzioni il personale «in organico», che nelle stesse quasi si identifica con quello a tempo indeterminato, è numericamente irrisorio, essendo la gran parte della docenza scritturata con contratti a termine;

la riduzione della componente studentesca. Rispetto a tale critica il Governo ha fatto osservare che i rappresentanti degli studenti passano da sette a cinque, uno per ogni tipologia di istituzione (Accademie di belle arti, Conservatori di musica e *ex* istituti musicali pareggiati, ISIA, Accademia nazionale di arte drammatica, Accademia nazionale di danza), mentre non vengono più previsti il rappresentante specifico per le Accademie di belle arti non statali legalmente riconosciute e quello per gli *ex* istituti musicali pareggiati, atteso che la differenza con gli istituti statali concerne unicamente le forme di finanziamento pubblico e non i percorsi didattici; pertanto ciò motiverebbe anche l'eliminazione dei rappresentanti dei docenti di tali istituti. In ultimo è stato segnalato che gli studenti AFAM hanno da poco ottenuto loro organismi di rappresentanza, costituiti dalle Conferenze dei Presidenti delle Consulte degli studenti, previste dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 261;

la previsione di una rappresentanza dei docenti delle istituzioni autorizzate a rilasciare titoli, le quali potrebbero non essere stabili in quanto l'autorizzazione è provvisoria (fino al regolamento sulla programmazione). Il Governo ha specificato che la provvisorietà riguarda la fonte di disciplina (l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005), non i provvedimenti autorizzativi rilasciati in applicazione di detta norma;

la soppressione della reciproca rappresentanza tra CNAM e CUN. Su tale questione, il Governo, alla luce della legge 16 gennaio 2006, n. 18 sulla riorganizzazione del CUN, ha confermato l'implicita abrogazione della previsione di cui alla legge n. 508 del 1999 in virtù della quale il CNAM aveva propri rappresentanti in seno al CUN e ha ritenuto dunque opportuno rendere omogenei i rapporti e le rappresentanze tra i due organismi;

la presunta distinzione fra componenti di necessari e componenti facoltativi, laddove sarebbe stata preferibile una mera riduzione dei membri. A tale obiezione, avanzata anche dal Consiglio di Stato, il Governo ha anzitutto evidenziato che la riduzione dei componenti non assicura automaticamente la maggior funzionalità dell'organo ma ha comunque manifestato disponibilità ad individuare un limite al *quorum* funzionale;

l'incompatibilità con i diritti sindacali, disposta anche dal precedente regolamento, che è stata peraltro oggetto di impugnazione. Il Governo, dopo aver segnalato di aver già affrontato positivamente la questione sul piano giurisdizionale, ha specificato di voler assicurare la connotazione tecnica dell'organo ed evitare che diventi uno strumento per ri-

vendicazioni o operazioni di carattere sindacale di rappresentanza di categorie;

la disomogeneità nella rappresentanza delle aree. A tale critica, il Governo ha risposto ritenendo poco funzionale una soluzione che, invece che privilegiare l'apporto scientifico fornito dal rappresentante, inducesse a misurare la percentuale in proporzione al numero degli elettori, che penalizzerebbe peraltro le competenze attinenti alle nuove discipline e ai nuovi settori che hanno caratterizzato l'applicazione della riforma;

condivise le seguenti scelte del Governo in merito ai predetti profili critici:

a) l'abolizione della distinzione fra rappresentanti dei docenti di prima e seconda fascia, anche alla luce della particolare natura della composizione e delle funzioni del corpo docente delle istituzioni AFAM;

b) la limitazione ad alcune istituzioni AFAM dell'elettorato passivo ai professori con contratto a termine alla sola Accademia nazionale di arte drammatica e ai 4 ISIA, in quanto si tratta delle uniche istituzioni AFAM in cui la gran parte della docenza è scritturata con contratti a termine. Nelle istituzioni in cui prevale il personale a tempo indeterminato è invece più ragionevole assicurare continuità alla rappresentanza;

c) la soppressione della reciproca rappresentanza tra CNAM e CUN, anche a seguito del riordino della composizione del CUN,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito al numero dei componenti, pur concordando con l'esigenza di assicurare la presenza di tutte le competenze, si reputa comunque eccessiva la composizione attuale, tanto più che è in atto un generale processo di ridimensionamento di tutti gli organismi facenti capo alle pubbliche amministrazioni. Si sollecita pertanto una diversa ripartizione dei membri che ne garantisca la rappresentanza diminuendo però il numero totale; a tale riguardo, si segnala peraltro l'attuale sovra-rappresentazione dei docenti di Conservatorio, nonché l'esigenza di assicurare una rappresentanza anche ai vertici delle istituzioni (presidenti e direttori), nonché ai formatori degli insegnanti di Conservatorio. In un'ottica di contenimento della spesa, si suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di sopprimere l'indennità di cui all'articolo 4, comma 8, mantenendo solo i rimborsi spese;

2. quanto alla riduzione della componente studentesca, nel prendere atto della sostanziale equivalenza dei percorsi didattici delle Accademie di belle arti non statali legalmente riconosciute e degli *ex* istituti parreggiati rispetto alle corrispondenti istituzioni statali, si reputa ancor più necessario incrementare il numero dei rappresentanti degli studenti, proprio in quanto essi risultano espressione di una platea più vasta di organismi;

3. nella prospettiva di assicurare il corretto funzionamento dell'organo si sollecita una modifica del *quorum* costitutivo, legato alla validità

della costituzione del Consiglio, nonché di quello funzionale, connesso alla validità delle sedute;

4. si segnalano le seguenti incongruenze circa i collegi elettorali di cui all'articolo 5, raccomandandone una revisione:

4.1 quelli per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti statali dovrebbero essere otto e non quattro, in quanto le aree omogenee sono appunto passate da quattro a otto;

4.2 analogamente, quelli per l'elezione dei rappresentanti dei docenti di Conservatorio dovrebbero essere nove e non cinque (sempre che si mantenga la prevista sovra-rappresentazione dei docenti di Conservatorio);

4.3 per l'elezione dei rappresentanti dei docenti degli ISIA dovrebbero essere previsti due collegi elettorali, in quanto la rappresentanza è passata da una a due unità, di cui una per l'indirizzo del *design* e una per quello della comunicazione;

4.4 analogamente, occorrerebbe rivedere il comma 13 dell'articolo 5, che prevede un unico collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, in quanto essi rappresentano diverse tipologie di istituzioni AFAM, con numeri ben differenti fra loro;

5. si giudica essenziale riequilibrare la rappresentanza delle aree, in quanto l'apporto scientifico di ciascuna componente deve essere comunque correlato al numero dei docenti presenti in essa, onde evitare eccessive disomogeneità;

6. si invita poi la valutare l'opportunità di svolgere una riflessione:

6.1 sull'articolo 4, comma 7, del decreto n. 236, non modificato dal provvedimento in esame, laddove dispone lo scioglimento dell'organo in caso di dimissioni «contestuali» di più della metà dei componenti, in quanto si tratta di un evento piuttosto raro;

6.2 sull'articolo 5, comma 1, lettera d), laddove limita l'elettorato attivo e passivo delle istituzioni AFAM non statali ai soli direttori, nonché sull'articolo 6, comma 3, laddove prevede l'auto candidatura dei direttori medesimi;

7. si raccomanda infine di correggere i seguenti refusi:

7.1 all'articolo 6, comma 4, del decreto n. 236, non modificato in questa parte, occorre sostituire «del rappresentante» con «dei rappresentanti»;

7.2 all'articolo 8, comma 1, lettera b), n. 2, occorre sostituire «rappresentati» con «rappresentanti»;

7.3 all'articolo 9, comma 5, del decreto n. 236, non modificato in questa parte, il riferimento alla «più alta percentuale di voti» dovrebbe presumibilmente essere sostituito da quello al «più alto numero di voti».

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 146

La Commissione, nell’ottica di innescare un dibattito a livello istituzionale su siti di indubbio valore culturale, ma purtroppo trascurati dalle istituzioni e oggetto di un progressivo degrado, tra cui *in primis* la Reale Tenuta di Carditello, ha inteso avviare una procedura informativa che avesse lo scopo di individuare i problemi di tale area per poi indicare delle precise linee di indirizzo al Governo.

1. *Cenni storici e contesto attuale: verso un rinnovato interessamento delle istituzioni*

Il «Real sito», con i suoi 12.000 metri quadrati di superfici coperte, 60.000 metri quadrati di superfici scoperte interne alle mura e 12 ettari di terreni intorno, originariamente occupati da boschi, pascoli e coltivazioni, vantava un tempo il titolo di «Reale Delizia» ed era sede non solo di attività agricole o di allevamento di razze pregiate ma anche di villeggiatura e *buen retiro* per il sovrano borbonico e la sua corte.

La Tenuta, sorta presso San Tammaro (Caserta) nel penultimo decennio del Settecento, per mano dell’architetto Francesco Collecini, allievo del Vanvitelli, fa parte del resto dell’articolato complesso monumentale composto da ben 22 siti (fra cui, le assai più celebrate Regge di Caserta e di Capodimonte, nonché il palazzo Reale di Napoli) che i Borboni di Napoli vollero realizzare in Terra di Lavoro.

Nel 1920 gli immobili e l’arredamento passarono dal demanio all’Opera nazionale combattenti; i circa 2070 ettari originari furono lottizzati e venduti, mentre rimasero esclusi il fabbricato centrale e i 15 ettari circostanti, che nel secondo dopoguerra entrarono a far parte del patrimonio del Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno.

Malgrado il restauro conservativo del valore complessivo di 2 milioni di euro realizzato nel 2003, il «Real Sito» versa ormai da tempo in una situazione di degrado e crescente abbandono, tanto da essere stato sistematicamente danneggiato e depredato. Peraltro, la posizione geografica della tenuta, accerchiata com’è da ben tre discariche, se non ha direttamente causato, ha senza dubbio favorito uno stato di desolazione, documentato fra l’altro dall’interessamento dei *media* a livello sia locale sia nazionale, nonché da atti di sindacato ispettivo in Parlamento.

A seguito della drammatica situazione debitoria del Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno nei confronti dell’*ex* Banco di Napoli, su disposizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2011 il sito viene posto all’asta. Nel corso degli anni le varie se-

dute d'asta sono andate regolarmente deserte, comportando un progressivo abbassamento del valore che ne ha determinato il dimezzamento del prezzo di acquisto (passato dai 20 milioni di euro iniziali ai 10 dell'ultima seduta) e palesando quindi il consistente rischio di infiltrazioni malavitose nelle operazioni di acquisto a basso costo.

La difficile sopravvivenza del sito è stata dunque finora garantita solo dalle tante associazioni e dai tanti privati cittadini che si sono mobilitati affinché la Reggia fosse salvata dai saccheggi e dall'incuria, senza tuttavia riuscire ad impedire che fossero trafugati numerosissimi oggetti di pregio nell'indifferenza delle istituzioni e del mondo della cultura.

Gli enti locali coinvolti hanno tuttavia tentato di affrontare la questione con diversi provvedimenti: la delibera n. 26 del 15 maggio 2006 del consiglio della Provincia di Caserta ha disposto l'istituzione di un tavolo di concertazione tra Provincia, Regione Campania, Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno e università, per discutere l'utilizzo del Real sito di Carditello, rispettando la sua destinazione storica e culturale. In seguito, l'articolo 52, comma 33, della legge regionale n. 1 del 2012 ha stabilito che la Regione Campania promuovesse la costituzione della Fondazione Carditello avente come scopo l'acquisizione, la promozione e la gestione del Real sito borbonico di Carditello: essa tuttavia non ha trovato la necessaria copertura finanziaria.

Anche a livello legislativo si è registrato un impulso ulteriore attraverso il decreto-legge n. 91 del 2013 (valore cultura), che all'articolo 1, comma 13, prevede un accordo di valorizzazione tra Ministero e amministrazioni locali per elaborare un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'interno di questo contesto potrebbe dunque essere proficuamente inserita anche la Residenza di Carditello, una volta risolta la questione della proprietà del bene.

Stante questo quadro generale, la 7^a Commissione del Senato ha svolto un ruolo di pungolo nei confronti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo intraprendendo la procedura in esame iniziata il 15 ottobre 2013. Numerose sono state le audizioni svolte, che hanno coinvolto sia i soggetti istituzionali sia le associazioni di cittadini. Parallelamente all'*iter* parlamentare, presso il Dicastero si è svolta una riunione, il 5 novembre 2013, alla quale hanno partecipato gli organi di governo nazionale e locale, i vertici delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione e le associazioni, proprio per capire il modo più corretto e tempestivo di intervento. In questi mesi si è verificato pertanto un impegno congiunto che ha portato, dapprima, alla rinuncia, da parte del Comune di San Tamaro, del diritto di prelazione sul sito e poi, finalmente, all'acquisto della Tenuta da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (tramite la società Sga, controllata dal Ministero dell'economia) il 9 gennaio 2014.

2. Problemi persistenti e sfide per il futuro

L'acquisizione statale del bene ha rappresentato senza dubbio un successo non indifferente, quanto meno per risolvere i conflitti inerenti la proprietà del monumento, e ha testimoniato l'attenzione del Governo su un tema più volte sollevato proprio dalla Commissione. In questo caso, il supporto reciproco tra Parlamento e Governo, unito all'impegno degli enti locali e del territorio, ha condotto proficuamente allo sblocco di una situazione in pericoloso declino.

Tuttavia, ciò costituisce solo il primo passo per restituire il Real Sito alla pubblica fruizione, unica vera garanzia di sopravvivenza e realistica opportunità di rilancio. Restano infatti gli effetti del saccheggio finora compiuto ai danni del monumento, la devastazione causata dal degrado e dai furti, l'accumulo di rifiuti che accerchiano il sito, il rischio di inge-renze malavitose nella fase di ricostruzione.

Occorre dunque un'azione incisiva a vari livelli: anzitutto lo Stato si deve impegnare per far cessare la razzia e gli insistenti abusi che hanno penalizzato e gravemente danneggiato un sito di rilevante interesse artistico e culturale; in secondo luogo, si deve procedere alla conservazione e al ripristino dell'immobile e dei territori circostanti, mediante l'apporto delle università e dei centri di ricerca, onde recuperare non solo l'estetica del monumento ma anche la sua vocazione produttiva; in terza battuta, bisogna valorizzare la Tenuta inserendola in un più vasto complesso monumentale che ne garantisca la fruizione da parte della collettività, nella cornice già offerta dal decreto-legge n. 91 del 2013.

In questo senso, la Commissione impegna il Governo:

a) a salvaguardare il sito sul piano della legalità, mettendo in atto misure volte a garantirne la sicurezza e l'integrità anche attraverso sistemi tecnologici di sorveglianza per arginare le azioni di vandalismo e trafugazione ai danni del sito;

b) a prevedere fin da subito l'istituzione di un servizio di manutenzione delle varie parti della Reggia e delle zone circostanti affinché siano garantite le condizioni di decoro necessarie ad organizzare nuove iniziative di pubblicizzazione del bene, nell'attesa che vengano avviati i primi interventi di restauro e recupero del Sito;

c) a provvedere, con adeguate risorse e professionalità, al restauro del bene, recuperando tanto l'immobile quanto le aree circostanti, nel rispetto della sua vocazione originaria;

d) a valutare attentamente le modalità di gestione del sito, anche attraverso la costituenda Fondazione Carditello, sempre mantenendo la proprietà pubblica della Tenuta, al fine di ottenere eventuali fondi europei da investire nelle opere di restauro, e prevedendo un organo di controllo incaricato di vigilare sul perseguimento dei risultati, all'interno del quale non potrà certo mancare la rappresentanza cittadina e delle associazioni che fino a oggi si sono impegnate nell'opera di salvaguardia del Sito;

e) a pubblicare sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tutti i dati relativi alle operazioni di messa in sicurezza, di restauro e di affidamento dei lavori e della gestione del Real Sito, con l'indicazione della provenienza e degli importi dei fondi, delle modalità di affidamento dei lavori e delle aziende risultate affidatarie degli stessi;

f) ad inserire la Reale Tenuta nell'ambito di un percorso museale che comprenda tutti i 22 siti reali borbonici della Campania, onde promuoverne la fruizione e contribuire al rilancio occupazionale del territorio, nella più ampia prospettiva di riqualificare una porzione di territorio martoriata dalle discariche abusive e dalla presenza della criminalità organizzata.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria

49^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUGLI ATTI INTIMIDATORI COMPIUTI NEI CONFRONTI DEL SENATORE STEFANO ESPOSITO

Il presidente MATTEOLI esprime a nome personale e di tutta la Commissione la più viva solidarietà e vicinanza al senatore Stefano Esposito, per le gravi minacce ricevute nei giorni scorsi, in relazione alla sua attività a favore della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Nel deplorare la barbarie di tali intimidazioni, auspica che il senatore possa comunque continuare la sua battaglia politica, con il sostegno convinto di tutte le forze democratiche.

Si unisce unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice CARDINALI (PD) osserva che le disposizioni di specifico interesse della Commissione sono contenute nell'articolo 13, relativo

alle raccolte telefoniche di fondi. Si prevede la possibilità di raccogliere fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. A tal fine la raccolta è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico gli appositi servizi di comunicazione elettronica, che gestiranno numerazioni dedicate, definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La norma precisa inoltre che la raccolta di fondi esercitata con tale modalità costituisce erogazione liberale e che gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai gestori telefonici, ai clienti che hanno inteso destinare somme alle campagne di partecipazione alla vita politica sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Propone infine di rendere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) ritiene opportuno assicurare che le chiamate telefoniche per le raccolte di fondi indicate nell'articolo 13 non possano essere fatte da utenze intestate ad amministrazioni pubbliche o aziende, per evitare che i relativi addebiti siano a carico di queste ultime.

La relatrice CARDINALI (*PD*) ricorda che nella norma richiamata si prevede espressamente l'emanazione di un codice di autoregolamentazione dei gestori telefonici, nel cui ambito certamente saranno adottate le misure necessarie ad evitare il rischio segnalato dal senatore Ciampolillo. In ogni caso, la possibilità di fare chiamate telefoniche per raccolte di fondi da numeri intestati ad amministrazioni pubbliche o aziende dovrebbe già essere esclusa, essendo di solito tali utenze non abilitate a comporre i numeri dedicati creati per questi servizi, come accade ad esempio per raccolte di fondi di tipo analogo fatte per iniziative di beneficenza o di solidarietà. Si dichiara comunque disponibile a recepire un'osservazione in proposito nella proposta di parere.

Il PRESIDENTE propone di conferire alla relatrice Cardinali l'incarico di redigere un parere favorevole, osservando l'opportunità che, in relazione alle raccolte telefoniche di fondi di cui all'articolo 13, il futuro codice di autoregolamentazione dei gestori telefonici escluda espressamente la possibilità di effettuare le relative chiamate telefoniche a carico di utenze intestate a pubbliche amministrazioni o aziende, in analogia con quanto normalmente accade per altre raccolte di fondi effettuate con la stessa modalità.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del Presidente è posta in votazione e approvata.

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) osserva che le norme che riguardano direttamente la competenza della Commissione sono contenute anzitutto nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, che prevede la proroga di termini relativi ad interventi emergenziali.

Il comma 1 proroga al 31 luglio 2014 le disposizioni relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi. Si dispone, inoltre, che agli oneri conseguenti si provvede con le risorse già previste.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2014 la conclusione dell'incarico del commissario *ad acta* previsto per la chiusura definitiva degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Ricorda in proposito che il commissario era stato individuato come soggetto attuatore per il completamento di tutte le opere della ricostruzione post-sismica finanziate ai sensi della legge n. 219 del 1981, «con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione» sulla base della relativa disciplina straordinaria, nonché per il completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda.

La norma proroga poi al 31 dicembre 2014 il potere del commissario *ad acta* di chiudere tutte le pendenze con le amministrazioni competenti, individuate con decreto emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico ai quali, entro la stessa data, è presentata una relazione conclusiva sull'attività svolta. È inoltre confermato anche per il 2014 il compenso di 100.000 euro per il commissario.

Fa quindi presente che numerose disposizioni di interesse della Commissione si ritrovano nell'articolo 4, che dispone la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti.

Il comma 1 proroga «entro e non oltre il 31 dicembre 2014» (con una formulazione rafforzata rispetto al testo previgente) il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2013, per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che regola i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Come precisato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, infatti, la materia del salvamento acquatico (finora disciplinata sulla base di circolari ministeriali) si presta ad un intervento per via regolamentare, non essendovi una espressa previsione di riserva di legge. Conseguentemente, sono prorogate le autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi e la concessione dei relativi brevetti rilasciate entro il 31 dicembre 2011, senza però il divieto già previsto, del rilascio di nuove autorizzazioni prima della data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre prorogato al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale i concessionari degli aeroporti possono sottoscrivere il contratto di programma, che costituisce condizione vincolante per poter fruire dell'aggiornamento della misura dei diritti.

La relazione illustrativa del provvedimento motiva la necessità della proroga con i complessi meccanismi previsti per la determinazione dell'aggiornamento: essi comportano che, di fatto, questo avvenga in ritardo rispetto all'inizio dell'anno di riferimento. Ciò anche in considerazione del fatto che risulta ancora in corso l'*iter* istruttorio finalizzato alla stipulazione di una serie di contratti di programma tra l'ENAC e i gestori degli scali di Genova, Olbia, Firenze e Bergamo. L'attuale sistema infatti prevede che la misura dei diritti aeroportuali sia determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei trasporti (ora delle infrastrutture e trasporti) e delle finanze (ora dell'economia e delle finanze), sulla base di criteri stabiliti dal CIPE. Il relatore ricorda comunque che tale sistema è destinato ad essere superato con la piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, cui è affidato il compito di determinare i diritti aeroportuali e i relativi aggiornamenti sulla base di un confronto tra utenti e gestori aeroportuali, in attuazione della direttiva europea 2009/12/CE.

Con la disposizione del comma 3 si rinvia al 31 dicembre 2014 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare il parco dei veicoli di loro proprietà alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida (entrata in vigore il 19 gennaio 2013), limitatamente ad alcune categorie di veicoli.

Il decreto legislativo n. 59 del 2011 che ha recepito la direttiva, infatti, ha apportato numerose modifiche al Codice della strada, ampliando l'elenco delle patenti di guida esistenti in Italia (articolo 116 del Codice della strada) per armonizzare la classificazione nazionale con quella europea e ponendo conseguentemente una serie di obblighi alle scuole guida. In particolare, in base all'articolo 123 del Codice della strada, le autoscuole hanno l'obbligo di avere la proprietà dei beni aziendali e, quindi, anche del parco veicolare con cui effettuano le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida; inoltre esse hanno l'obbligo di svolgere attività di formazione per il conseguimento delle patenti di qualsiasi categoria, con la possibilità di affidare, in tutto o in parte, tale attività (tranne che per le patenti di categoria B) a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate tra loro.

Da ciò discende l'obbligo per le autoscuole o i loro consorzi di acquisire in proprietà veicoli di tutte le categorie previste dalla nuova direttiva. L'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, per effetto di precedenti proroghe, aveva fissato da ultimo il termine per tale adeguamento al 31 dicembre 2013 in relazione ad alcune specifiche categorie di patenti (AM, A1, A2, A, B1, C1, C1E, D1, D1E). L'articolo

4, comma 3, del decreto-legge in esame proroga tale termine di un altro anno.

Il relatore sottolinea la rilevanza della disposizione: come sottolineato dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, infatti, senza tale proroga molti operatori del settore dovranno cessare l'attività, poiché il Codice della strada prevede la revoca dell'autorizzazione alle autoscuole quando «venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica». La relazione evidenzia inoltre che l'investimento per l'adeguamento è molto elevato, dovendo le scuole guida acquistare almeno nove nuovi veicoli, di cui quattro veicoli a due ruote, un quadriciclo, un autocarro di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate con relativo rimorchio e un autobus per il trasporto fino a sedici passeggeri con relativo rimorchio.

La disposizione di cui al comma 4 proroga sino al 31 dicembre 2014 il termine (già prorogato al 31 dicembre 2013) per l'emanazione del decreto con cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, dirette a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Con la norma oggetto della proroga in esame, infatti, il decreto-legge n. 40 del 2010 aveva demandato alla fonte regolamentare l'applicazione della nuova disciplina del servizio di noleggio con conducente, poi modificata con l'ampliamento degli obblighi a carico degli esercenti e con specifiche limitazioni. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, tale nuova disciplina presenta però notevoli profili critici, sotto il profilo sia costituzionale sia comunitario, in particolare perché contiene elementi fortemente restrittivi dei principi di libera concorrenza: risulta, pertanto, di problematica attuazione. Da ciò quindi la necessità di disporre la proroga in esame.

Il relatore rammenta in proposito che in materia di liberalizzazione del servizio taxi l'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha demandato all'Autorità di regolazione dei trasporti il compito di monitorare e verificare la corrispondenza del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. I comuni e le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno poi provvedere, previo parere dell'Autorità, ad adeguare il servizio sulla base di una serie di principi, tra cui l'incremento del numero delle licenze, una maggiore libertà di organizzazione del servizio ai titolari delle licenze, una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe; un miglioramento della qualità del servizio.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2014 il termine di applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. Per effetto della proroga si potrà continuare a dimostrare tali requisiti con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA) relativamente agli ordinari

contratti pubblici di lavori, in luogo della speciale disciplina prevista per la realizzazione di grandi opere (certificati di esecuzione dei lavori). Il comma 6 conseguentemente proroga fino al 31 dicembre 2014 la possibilità di avvalersi per la dimostrazione dei requisiti anche delle copie conformi delle attestazioni SOA possedute.

La relazione illustrativa motiva la proroga per consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare «un circolo chiuso ed inaccessibile» di soggetti qualificati, visti gli effetti non positivi prodotti dalla nuova disciplina introdotta per i contraenti generali a partire dal 2011.

Al comma 7 si prevede la possibilità di prorogare per ulteriori sei mesi i termini in materia di impianti funiviari, previa verifica da parte degli organi di controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 5, relativo alla proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali. In particolare, il comma 2 modifica i termini in materia di revisione obbligatoria delle macchine agricole. In primo luogo, si rinvia dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2014 la scadenza per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, al fine di accertare lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale. In secondo luogo, si proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine iniziale di operatività dell'obbligo di revisione delle macchine, che dovrà avvenire «in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009».

La relazione che accompagna il disegno di legge osserva che in tal modo si disporrà di un lasso di tempo adeguato sia per intraprendere le opportune iniziative di sostegno economico alle imprese agricole, che dovranno sostenere nuovi oneri per l'adeguamento delle macchine agricole, sia per la concreta realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei mezzi.

Infine, il relatore segnala l'articolo 12, che proroga al 31 dicembre 2014 il divieto relativo agli incroci proprietari nel sistema delle comunicazioni. In base a tale divieto, i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma – che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'AGCOM, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di quel valore economico – e alle imprese di telecomunicazione che conseguono ricavi superiori al 40 per cento nel settore, non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Si apre la discussione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) auspica che le istituzioni possano svolgere un'azione sinergica affinché le operazioni di smantellamento del relitto della nave Costa Concordia avvengano in un porto italiano, anche per contrastare il grave danno di immagine che la vicenda del naufragio ha arrecato all'Italia.

Si dichiara quindi favorevole alla proroga dell'obbligo di adeguamento del parco veicolare delle autoscuole, osservando tuttavia l'opportunità di rivedere la norma del Codice della strada che impone la proprietà dei veicoli per le esercitazioni, che potrebbero essere acquisiti ad esempio in *leasing*, riducendo l'onere per le scuole guida.

Concorda infine sulla opportunità della proroga per la validità delle attestazioni SOA, trattandosi di una questione di enorme rilevanza per le imprese interessate. La vicenda dimostra la necessità di una riflessione complessiva sull'attuale assetto del Codice dei contratti pubblici, che dovrebbe condurre a una riforma organica, per correggere una serie di incongruenze accumulate negli anni.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Ranucci sull'esigenza di una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici, che negli ultimi anni ha subito una serie di modifiche estemporanee, spesso di iniziativa governativa, le quali, oltre che prive di un disegno organico, hanno reso la sua applicazione quanto mai complessa e farraginoso. Ciò è aggravato dal fatto che le modifiche sono state spesso inserite in provvedimenti deferiti ad altre Commissioni parlamentari, sottraendo così alla Commissione lavori pubblici l'esame di una materia di propria competenza primaria.

Il problema era già stato posto all'inizio della Legislatura: chiede pertanto che il Governo chiarisca quale sia la posizione in merito e se intende mettere la Commissione in condizione di operare adeguatamente sulla materia degli appalti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda sull'opportunità che i lavori di smantellamento del relitto della nave Costa Concordia siano effettuati in Italia, pur sottolineando che la società armatrice come azienda privata, ha il diritto di scegliere il cantiere in base a una sua valutazione autonoma, ragione per cui le istituzioni potrebbero limitarsi solo ad un'azione di «*moral suasion*».

Deplora quindi l'ennesima proroga della gestione commissariale per l'attuazione degli interventi di riqualificazione successivi ai terremoti del 1980 e del 1981: si tratta di una vicenda che ha prodotto nei territori interessati una serie di guasti e abusi anche gravi e che avrebbe dovuto essere chiusa già da tempo.

In merito al Codice degli appalti, concorda sulla necessità di una riforma complessiva, sottolineando che tale testo conteneva fin dall'origine una serie di difetti, avendo sostanzialmente raccolto in modo eterogeneo

disposizioni che si erano succedute negli anni, con tutte le inevitabili contraddizioni che gli interventi normativi più recenti hanno accentuato. Evidenza che perfino la normativa sugli appalti in vigore nell'Ottocento conteneva disposizioni più lineari e chiare di quelle attuali, come il «criterio reputazionale» delle imprese appaltatrici. In ogni caso, una riforma del Codice dovrebbe tenere conto anche delle novità contenute nelle proposte di direttiva in materia di appalti attualmente all'esame del Parlamento europeo.

Infine, esprime perplessità sull'obbligo imposto alle autoscuole di essere proprietarie dei veicoli per le esercitazioni, che potrebbe essere assolto anche in forma associata mediante consorzi.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) auspica che le operazioni di rimozione e smantellamento del relitto della nave *Costa Concordia* possano essere svolte in tempi rapidi, senza danni ulteriori.

Formula quindi un giudizio negativo sulla prassi ormai invalsa della reiterazione delle proroghe, laddove il Governo dovrebbe invece adoperarsi per la applicazione tempestiva delle norme.

Il senatore BORIOLI (*PD*) chiede informazioni circa la proroga di validità del Contratto di programma – Parte investimenti, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, che era contenuta nel decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame. In relazione alla norma dell'articolo 5, comma 2, in materia di revisione delle macchine agricole, segnala l'opportunità di rinviare di un ulteriore anno la scadenza dei termini previsti, sia per l'adozione del decreto ministeriale sia per l'entrata in vigore dell'obbligo di revisione. La modifica del regime proposta dalla norma, infatti, avrà un impatto molto rilevante sul settore agricolo e occorre quindi prevedere un tempo più ampio per consentire agli operatori di adeguarsi.

Infine, in materia di patenti di guida, egli propone di modificare la vigente disciplina, per consentire ai conducenti di autoarticolati di guidare fino all'età di 70 anni anziché di 68, come previsto negli altri Paesi dell'Unione europea, previo superamento delle necessarie visite mediche.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che il ricorso continuo alla proroga dei termini è legato spesso ai ritardi da parte del Governo nell'emanazione di atti amministrativi (ad esempio decreti ministeriali). Chiede quindi al Governo di fornire informazioni in merito, al fine di aiutare il Parlamento a ricondurre lo strumento delle proroghe entro ambiti più corretti.

Si sofferma quindi su alcune questioni di merito: per quanto riguarda il Codice degli appalti, sostiene a sua volta che le modifiche più recenti hanno complicato la legislazione in materia e risultano scarsamente utili

a livello pratico, tanto da doversi ricorrere spesso a varie proroghe. Data la complessità della materia, servirebbe però una legge di delegazione per effettuare una drastica semplificazione, tenendo anche conto delle riforme in corso di esame nel Parlamento europeo.

Con riferimento alla vicenda della nave Costa Concordia, auspica anch'egli che lo smantellamento del relitto possa avvenire in un porto italiano. La Commissione, nell'ambito della propria competenza, potrebbe svolgere un approfondimento in merito per verificare quali siano le difficoltà che possono avere al riguardo i cantieri dei principali porti italiani, a cominciare da quello di Piombino, per la cui riqualificazione a inizio legislatura, con il decreto-legge n. 43 del 2013, erano stati stanziati fondi ingenti, anche in previsione di un possibile affidamento del relitto della Costa Concordia.

In proposito, osserva con rammarico che nella gestione della vicenda e delle successive operazioni di recupero della nave il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimasto sostanzialmente defilato, riguardo al ruolo di coordinamento affidato al Ministero dell'ambiente. D'accordo con la Commissione territorio e ambiente del Senato, la Commissione dovrebbe quindi compiere una valutazione della vicenda.

Sarebbe comunque auspicabile che chi ha causato il danno si assuma anche gli oneri conseguenti.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) chiede che si possa valutare l'effettivo utilizzo dei fondi stanziati dal decreto-legge n. 43 del 2013 per la riqualificazione del porto di Piombino e per le emergenze ambientali nelle zone tra Lazio e Toscana. In merito alla questione delle autoscuole la legislazione vigente prevede già la possibilità di costituire dei consorzi, il che dovrebbe agevolare le autoscuole anche per l'acquisizione dei veicoli necessari alla loro attività di formazione.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) fa presente che la norma che proroga il contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI è contenuta nel disegno di legge n. 1215, di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013. Per quanto concerne la nave Costa Concordia, la società armatrice, essendo privata, ha certamente il diritto di decidere autonomamente quale sia il porto più adatto per le operazioni di smantellamento del relitto. Non bisogna però dimenticare che, allorché un armatore rinuncia ad accollarsi operazioni di questo tipo, il relitto diventa per legge un rifiuto i cui costi di smaltimento (spesso ingenti) ricadono interamente sullo Stato e dunque sulla collettività. Sembrerebbe quindi corretto che in questo caso le operazioni di smaltimento si facessero in Italia anziché all'estero e sarebbe opportuno che il Governo si attivasse per facilitare tale evenienza, anche con gli opportuni contatti diplomatici.

Per quanto riguarda le autoscuole, concorda sull'opportunità della proroga del termine per l'adeguamento del parco veicolare. Tale necessità è imposta direttamente dal Codice della strada, che prevede la proprietà di

mezzi corrispondenti a tutte le categorie di patenti. Le autoscuole possono unirsi in consorzi, ma anche in questo caso debbono acquistare tutti i veicoli. Il problema non si pone per le vetture corrispondenti alla patente B, ma per i veicoli più grandi, il cui onere d'investimento è certamente ingente.

Concorda, infine, sulla proposta di elevare da 68 a 70 anni la possibilità di condurre mezzi autoarticolati, con i necessari controlli medici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) osserva che le disposizioni di specifico interesse della Commissione si rinvengono innanzitutto nell'articolo 1, che apporta modificazioni alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). In particolare, segnala il comma 1, per la parte in cui rinvia dal 1° gennaio al 1° luglio 2014 l'applicazione delle disposizioni, concernenti l'acquisto di spazi pubblicitari *on-line*.

In proposito ricorda che l'acquisto di servizi di pubblicità *on line*, degli spazi pubblicitari *on line* e dei *link* sponsorizzati visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *on line*, devono essere acquistati (anche tramite intermediari) esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. La relazione tecnica evidenzia che il rinvio dell'applicazione della disposizione al 1° luglio 2014 risponderebbe all'esigenza di verificarne la compatibilità comunitaria.

Osserva che tale norma è stata criticata da più parti, in quanto potrebbe obbligare anche semplici persone fisiche che usano *internet* a dotarsi di partita IVA. Si tratta di una disposizione irragionevole, che il Governo dovrebbe ritirare.

Richiama poi l'articolo 3, che contiene misure in materia di infrastrutture e trasporti, identiche o analoghe a quelle contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge.

I commi da 1 a 3 recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato per le società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. A tal fine, il comma 1 apporta una serie di modifiche alle disposizioni già vigenti che affidano a un Commissario *ad acta* il compito di accertare i disavanzi ed elaborare i relativi piani di rientro e pagamento, della durata massima di 5 anni, per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania.

In primo luogo, si prevede che, ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario *ad acta* adotti i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, misure

di maggiore efficienza, tariffe aziendali nonché definizione della dotazione di personale, compatibili con l'obiettivo dell'equilibrio economico. È inoltre stabilito che il Commissario *ad acta* costituisca una struttura di supporto (in precedenza indicata come facoltativa e operante a invarianza di spesa), i cui oneri sono posti a carico delle risorse del piano, derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario. Infine, si consente al Commissario *ad acta* di richiedere, con propri decreti, anticipazioni sulla quota delle citate risorse stanziata per il piano (pari, secondo la relazione tecnica, a 200 milioni di euro), per dare continuità alla gestione dei servizi e al pagamento del debito pregresso nelle more dell'approvazione del piano. Riguardo alla struttura tecnica del Commissario *ad acta*, egli ritiene opportuno inserire un tetto di spesa, per evitare che la stessa gravi in modo eccessivo sulle risorse destinate al risanamento finanziario.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 l'applicabilità delle disposizioni che escludono azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario in Campania e l'efficacia degli eventuali pignoramenti, prevedendo altresì l'applicazione sui relativi debiti insoluti, come limite massimo, del solo tasso d'interesse legale.

Il comma 3 limita la destinazione del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario unicamente all'erogazione (già compresa tra le finalità del fondo) di anticipazioni di cassa alla Regione Campania per il finanziamento del piano di rientro dai disavanzi del sistema di trasporto ferroviario regionale, con una dotazione di 50 milioni di euro. Si rinvia poi a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità per la concessione e per la restituzione delle predette anticipazioni, in un periodo massimo di 10 anni.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a trasferire in via di anticipazione ad ANAS S.p.A. le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, per interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma è fissato il termine massimo del 30 giugno 2014.

In base al comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obbli-

ghi di servizio pubblico di trasporto ferroviario svolti nella Regione Siciliana e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa europea, in attesa della stipulazione del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

Il relatore si sofferma poi sul comma 7, che prevede il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nel triennio 2011-2013 nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010. Tale disposizione opera fino alla piena attuazione della normativa che trasferisce alla Regione medesima le funzioni programmatiche e amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale. Per quanto riguarda gli anni successivi, si prevede che a decorrere dall'anno 2014 la Regione Valle d'Aosta possa stipulare per i servizi di trasporto ferroviario locale apposita convenzione con Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella Regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla Regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni annui. Il comma 8 reca la copertura finanziaria di tali norme. In proposito, il relatore osserva una grave anomalia, perché si consentono alla Valle d'Aosta deroghe al patto di stabilità interno per le spese del trasporto pubblico locale, che non sono permesse a Regioni più grandi.

Il relatore richiama quindi il comma 9, che sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del Codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese.

Precisamente, il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 ha fatto proprie le decisioni espresse dal Consiglio di Stato il 16 aprile 2013, dichiarando l'illegittimità, e quindi l'annullamento, per contrasto con i principi europei e con le normative nazionali di legge, di alcuni articoli del regolamento di esecuzione del Codice degli appalti.

Il comma 9 in esame stabilisce che le norme regolamentari sostitutive delle disposizioni annullate per l'emanazione del regolamento di esecuzione e per le successive modifiche e integrazioni. Nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti. Il relatore osserva che anche questa ulteriore modifica al Codice degli appalti conferma l'esigenza di una riforma organica del testo.

L'articolo 5 detta norme riguardanti l'Expo 2015 (già contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, poi decaduto per mancata conversione). In particolare, il comma 1 attribuisce al Comune di Milano per l'anno 2013 un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanzia-

mento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Tale contributo non è considerato tra le entrate finali, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. La norma prevede infine la relativa copertura finanziaria.

Si apre la discussione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) concorda con le osservazioni del relatore circa l'anomalia della norma sulla pubblicità «*on line*» dell'articolo 1, posto che dovrebbe evitarsi che le persone fisiche debbano avere un obbligo di partita IVA. Concorda altresì sulla necessità di una riflessione complessiva sulla riforma del Codice degli appalti, alla luce della ennesima modifica imposta dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Auspica, infine, che si possa reinserire nel testo in esame la norma relativa alla tassa di sbarco a favore dei comuni delle isole minori, che era contenuta nel decreto-legge n. 126 del 2014 di cui il testo in esame riproduce molte disposizioni. Tale imposta, infatti, corrispondeva alle esigenze finanziarie di molte piccole isole, penalizzate dal notevole afflusso di visitatori.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) richiama la norma contenuta nell'articolo 2, comma 5, che nel caso di cessione di immobili pubblici consente di derogare agli obblighi di presentazione dell'attestato di prestazione energetica (APE). Tale agevolazione è opportuna in quanto l'attestato si è rivelato un documento eccessivamente complesso, anche al di là delle prescrizioni dell'Unione europea che ne avevano determinato l'introduzione in Italia. Critica però il fatto che un'analoga agevolazione non sia stata accolta anche per le cessioni di immobili tra privati, che sono state molto danneggiate dall'introduzione di questo adempimento.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime una valutazione positiva in merito all'articolo 3, comma 5, che fissa al 30 giugno 2014 il termine massimo per l'approvazione del nuovo contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI. Tale novità corrisponde anche alle osservazioni sollevate dalla Commissione circa l'esigenza di una celere definizione di tale adempimento.

Esprime invece perplessità sulle anticipazioni dei fondi ad ANAS previste dal comma 4 dello stesso articolo 3. Pur trattandosi di una disposizione certamente corretta, occorre che il Governo chiarisca qual è effettivamente la disponibilità dei fondi e come gli stessi saranno utilizzati, essendosi verificate troppe variazioni nell'ammontare delle risorse.

Per quanto riguarda l'ulteriore modifica del Codice degli appalti introdotta dall'articolo 3, comma 9, essa conferma certamente la necessità di una legge di delegazione per una riforma ampia e organica del Codice.

Anche sulla questione del trasporto pubblico locale, evocata dai commi da 1 a 3 dell'articolo 3, serve una riflessione ampia. Si tratta infatti di un problema che si trascina da troppo tempo e che andrebbe affrontato in maniera organica, verificando i costi *standard* del servizio, gli effettivi

fabbisogni di mobilità e ristrutturando di conseguenza le aziende del trasporto pubblico locale. Il Governo sta studiando da tempo una soluzione e sarebbe quindi opportuna una interlocuzione con la Commissione per un intervento concreto.

Il senatore BORIOLI (*PD*) concorda con il relatore sulla necessità di rivedere profondamente la disposizione sull'acquisto della pubblicità su *internet* : al di là della proroga, infatti, se la norma fosse applicata nella formulazione del decreto, si produrrebbero molti guasti.

Con riferimento alle risorse corrisposte dallo Stato alla Regione Valle d'Aosta per la gestione del trasporto ferroviario locale, sarebbe opportuno verificare se le risorse del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale destinate alle linee ferroviarie per il resto delle Regioni italiane, possano essere anch'esse escluse, e in quale misura, dai vincoli del patto di stabilità interno. Tale possibilità, infatti, potrebbe stimolare altre Regioni a investire nel trasporto ferroviario.

Il senatore PAGNONCELLI (*FI-PdL XVII*) osserva che i fondi che lo Stato eroga alle Regioni per il trasporto ferroviario locale dovrebbero essere rivolti principalmente a garantire un livello di servizio efficiente e sicuro. Invece, sulle linee ferroviarie locali continuano a verificarsi numerosi e gravi incidenti, che mettono spesso a repentaglio l'incolumità degli addetti e degli utenti. Auspica che il Governo si faccia carico di questi aspetti, sui quali si riserva di presentare anche iniziative di sindacato ispettivo.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) osserva che la disposizione sull'acquisto di pubblicità *on line* (la cosiddetta *web tax*) incide direttamente su normative fiscali che rientrano nell'ambito di accordi comunitari e internazionali. Non a caso, il portavoce della Commissione europea per le politiche fiscali ha recentemente dichiarato l'illegittimità di tale disposizione rispetto alla legislazione comunitaria. Per tali ragioni, il suo Gruppo conferma la sua profonda contrarietà e, poiché anche la proroga dell'entrata in vigore non risolve i problemi posti dalla norma in questione, ne auspica la soppressione.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame a una seduta successiva, anche per consentire l'approfondimento delle numerose questioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria**35^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(313) PIGNEDOLI ed altri. – *Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

(926) TOMASELLI ed altri. – *Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 313, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 926 e rinvio)

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 926, rilevando che il riconoscimento e la valorizzazione della dieta mediterranea hanno rivestito nel corso del tempo interesse sempre maggiore, testimoniato dall'attenzione diffusa a livello internazionale in sede scientifica e istituzionale, in quanto considerata una importante risorsa di sviluppo sostenibile per tutti i Paesi dell'area del Mediterraneo, molto legata all'identità storico-culturale di tali Stati e in grado di rappresentare per gli stessi un'opportunità di reciproco scambio, di dialogo e di sviluppo.

Individua il momento fondamentale di consacrazione della dieta mediterranea nell'iscrizione nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, da parte dell'UNESCO, nel novembre 2010.

Sottolinea che il prestigio del riconoscimento UNESCO potrebbe avere conseguenze positive non solo sulle produzioni agroalimentari del

made in Italy ma anche sulle attività turistiche dell'enogastronomia e culturali, rappresentando pertanto un patrimonio importante da non disperdere, ma anzi da valorizzare attraverso un'opportuna opera di promozione in campo regionale, nazionale e internazionale.

Ricorda che il tema della dieta mediterranea è stato oggetto di forte attenzione in ambito parlamentare già nella scorsa legislatura e che anche nell'attuale la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 313, dai contenuti analoghi.

Considerata la stretta attinenza di materia con il disegno di legge n. 313, propone quindi la congiunzione dell'esame del provvedimento appena illustrato con il seguito dell'esame dell'altro disegno di legge. Ricorda infine che, in relazione al disegno di legge n. 313, la Commissione ha deliberato, in data 26 giugno scorso, di procedere ad approfondimenti attraverso audizioni informali che, pertanto, potranno essere svolte in riferimento ad ambedue le iniziative.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente FORMIGONI dà la parola alla relatrice Saggese.

La relatrice SAGGESE (PD) replica illustrando una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Il senatore DALLA TOR (NCD) apprezza il riferimento, contenuto nello schema di parere illustrato dalla relatrice, a una proroga per consentire l'adozione di disposizioni correttive alla normativa di riassetto del settore della pesca e dell'acquacoltura. Suggestisce peraltro di specificare nell'osservazione che il termine per l'approvazione di misure correttive è fissato al 31 ottobre 2014.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea la rilevanza delle misure di proroga previste dal decreto-legge relativamente alla revisione obbligatoria delle macchine agricole e valuta positivamente, quindi, i contenuti della proposta di parere della relatrice.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) chiede di inserire nel parere un'osservazione che solleciti l'abbreviazione del termine oggetto di proroga da parte dell'articolo 5, comma 1 del decreto-legge. Ritiene, infatti, che un lasso temporale semestrale potrebbe essere egualmente idoneo a consentire ai produttori di mozzarella di bufala di procedere alla istituzione di stabilimenti separati rispetto alle altre produzioni casearie, fornendo altresì un segnale nel senso della garanzia della qualità del prodotto.

Il presidente FORMIGONI (*NCD*) condivide la richiesta formulata dalla senatrice Pignedoli e informa di aver presentato una proposta emendativa presso la Commissione di merito proprio in tale direzione.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) ritiene invece che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, dovrebbe essere soppresso, poiché, a suo avviso, l'introduzione di qualsiasi proroga del termine per i produttori di mozzarella di bufala campana per l'istituzione di stabilimenti appositi si traduce in un rallentamento dell'innovazione dei processi produttivi.

Il senatore GAETTI (*M5S*) prende atto dell'inserimento nelle premesse del parere delle proprie riflessioni sul sistema di verifica sugli oneri burocratici che gravano sui produttori agricoli che utilizzano appositi macchinari; quanto al termine relativo all'istituzione di stabilimenti separati per i produttori di mozzarella di bufala campana, ribadisce la propria contrarietà alla proroga fino al 2015, già espressa in sede di discussione generale. Si dichiara eventualmente disponibile a valutare la riduzione a un termine semestrale.

Il senatore RUTA (*PD*) sottolinea che il comparto produttivo della mozzarella di bufala campana sta attraversando una fase critica. L'ammmodernamento produttivo è già in corso e, tuttavia, vi è una concomitante esigenza di commercializzare un prodotto di cui possa essere certificata la più alta qualità possibile.

Osserva che la filiera bufalina è anche interessata da problematiche connesse all'assetto del territorio su cui sorgono le strutture produttive. Ritiene che una proroga fino alla metà del 2014 del termine per la predisposizione di stabilimenti appositamente dedicati possa costituire un equo contemperamento di tali istanze, ipotizzando peraltro sin d'ora l'eventuale ricorso a un'ulteriore proroga, di altri sei mesi, per casi eccezionali che impediscano ai produttori il completamento delle opere.

La senatrice VALENTINI (*PD*) e il senatore SCALIA (*PD*) condividono l'osservazione da ultimo svolta dal senatore RUTA per un termine semestrale di proroga, eventualmente estensibile.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) fa presente che nella proposta di parere della relatrice si fa riferimento alle difficoltà incontrate dalle aziende produttrici di mozzarella di bufala a ultimare gli interventi strutturali in

ragione della crisi del comparto. Invita quindi a valutare con attenzione un'eventuale osservazione volta al dimezzamento del termine, prorogato dall'articolo 5, comma 1, per la creazione di stabilimenti separati.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) sottolinea a sua volta l'esigenza di valorizzare quei produttori di mozzarella di bufala che già si fossero attivati e avessero sostenuto spese per uniformarsi tempestivamente alle prescrizioni normative vigenti.

Il senatore RUTA (*PD*) fa presente che vi è l'esigenza corrispondente di evitare arbitrarie discriminazioni a vantaggio dei produttori di mozzarella di bufala con maggiore e immediata disponibilità di liquidità.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) ribadisce a sua volta la necessità di tutelare i produttori di mozzarella di bufala che hanno già effettuato gli investimenti strutturali per conformarsi alla nuova normativa; in subordine si dichiara disponibile a valutare positivamente una proroga massima semestrale del termine per l'istituzione di stabilimenti separati per le diverse produzioni casearie.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) ritiene che una valutazione della congruità o meno del termine prorogato per i produttori di mozzarella di bufala, per l'istituzione di stabilimenti separati, può e deve essere effettuata da parte del Governo.

Per quanto concerne, invece, le proroghe in materia di revisione dei macchinari agricoli, fa presente che si tratta di un tema di grande rilievo critico poiché la maggior parte di tali attrezzature risulta ormai obsoleta e gli ammodernamenti sono estremamente costosi.

Il senatore GAETTI (*M5S*) ribadisce l'esigenza di sostenere ogni forma di garanzia della qualità della mozzarella di bufala campana DOP, anche a fini di incremento delle vendite e delle esportazioni.

Riguardo alla revisione delle macchine agricole, ricorda che in ogni azienda esiste la figura di un responsabile per la sicurezza in capo al quale gravano precisi oneri.

La relatrice SAGGESE (*PD*) prende atto del dibattito. Sottolinea l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra le garanzie di qualità del prodotto mozzarella di bufala campana DOP – peraltro ampiamente riconosciuta – e gli oneri gravanti sui produttori, chiamati a uno sforzo organizzativo in un limitato arco di tempo, nel periodo di massima produzione.

Tenendo conto, comunque, dei rilievi svolti, riformula la proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il presidente FORMIGONI (*NCD*) rileva positivamente che il parere proposto dalla relatrice, così come riformulato, rappresenta un segnale di

stimolo all'adeguamento degli stabilimenti produttivi per la mozzarella di bufala.

Il sottosegretario CASTIGLIONE assicura l'impegno del Governo per sollecitare un rapido adeguamento delle strutture produttive della mozzarella di bufala campana. Fa presente, tuttavia, che la congiuntura economica attraversata dalle aziende produttrici non è delle più agevoli. La previsione di un termine fino al 1° gennaio 2015 è intesa da parte del Governo come tassativa e da accompagnare a un'attività di verifica periodica. Prende atto, comunque, della proposta di parere come riformulata dalla relatrice in esito al dibattito.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice così come da ultimo riformulata.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) preannuncia invece il voto contrario sulla medesima proposta.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati alla alimentazione umana (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il presidente FORMIGONI informa che il parere della Conferenza Stato-Regioni è stato espresso e trasmesso alle Camere. Si tratta di un parere favorevole senza rilievi.

Il relatore SCALIA (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente la proposta di parere favorevole del relatore.

Previa verifica del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente FORMIGONI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per la programmazione dei lavori al termine della seduta, non avrà luogo e si terrà al termine della seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento, nel solco di una prassi che ha ormai carattere pressoché annuale, ha ad oggetto la proroga o il differimento di una serie di termini previsti da disposizioni legislative, in ordine ai quali si è ritenuto di dover intervenire in base a diverse considerazioni, in relazione alle singole disposizioni prorogate;

l'articolo 1, finalizzato in via generale a prorogare determinati termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, reca due disposizioni rivolte a prorogare al 31 dicembre 2014 le assunzioni già autorizzate di personale da parte del Corpo forestale;

in particolare, il comma 4, lettera *b*) è finalizzato a consentire l'utilizzazione delle risorse finanziarie per diverse amministrazioni, tra le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicate a fini assunzionali in relazione ad anni riferiti al periodo dal 2009 al 2012;

il comma 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 delle autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), in seguito al quale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2013. Tale provvedimento ha autorizzato alcuni Ministeri, nell'ambito del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a procedere ad assunzioni per il 2013 secondo le tabelle ad esso allegate, che comprendono anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l'articolo 5 detta specifiche norme di proroga di termini riguardanti il settore primario;

in virtù del comma 1, si sposta dal primo gennaio 2013 al primo gennaio 2015 la decorrenza della norma che disciplina la produzione della «mozzarella di bufala campana», riconosciuta come denominazione di origine protetta (DOP) dal 1996;

la disposizione, la cui decorrenza è differita all'inizio del 2015, è quella secondo cui la produzione deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

il comma 2 incide sui termini, previsti nel codice della strada, concernenti la disciplina della revisione obbligatoria delle macchine agricole:

al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avrebbe dovuto adottare entro il 28 febbraio 2013 un decreto al fine di accertare lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione delle macchine agricole immatricolate; con la norma in esame, l'adozione di tale decreto potrà avvenire entro il 30 giugno 2014;

un'ulteriore proroga, di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015), viene disposta per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate prima del 1° gennaio 2009. La rimessione in termini consentirà anche di stabilire, d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole;

il comma 4 dell'articolo 2, nell'ambito della proroga di termini relativi a situazioni emergenziali, introduce modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012, con riferimento ai territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. In particolare, la lettera a) posticipa al 31 dicembre 2014 il termine – ora previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dal sisma. Inoltre, la disposizione posticipa al 31 dicembre 2014 anche il termine – ora previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012;

rilevato che:

per i produttori di mozzarella di bufala campana – riconosciuta come DOP – la prescrizione dell'individuazione di stabilimenti separati per la produzione di tale alimento, rispetto alle altre tipologie di formaggi, comporta interventi strutturali nelle aziende, ad oggi non ultimati anche in conseguenza delle difficoltà attraversate dal comparto alla luce delle note vicende nella cosiddetta «terra dei fuochi»;

il rinvio di un anno previsto dal decreto-legge appare pertanto una misura che contempera le esigenze dei produttori di disporre di un margine temporale sufficiente ad apprestare le opere necessarie, con quelle di garanzia di qualità del prodotto per i consumatori;

rilevato altresì che:

la misura di cui all'articolo 5, comma 2, di proroga della revisione obbligatoria delle macchine agricole, risponde a una logica che affida a un organismo apposito la verifica dello stato di efficienza dei macchinari immatricolati;

nell'auspicio di una riflessione sul possibile ricorso, per il futuro, a meccanismi di autocertificazione, rinviando la fase del controllo a un mo-

mento successivo, con modalità a campione, onde consentire un alleggerimento degli oneri burocratici gravanti sui produttori agricoli che utilizzano quei macchinari;

ritenuto infine che:

l'articolo 28 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) ha delegato il Governo alla compilazione di un unico testo normativo per il riassetto della materia della pesca e dell'acquacoltura: tale testo è stato adottato con il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012;

al comma 4 del citato articolo 28 si prevede che entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato possano essere emanate disposizioni correttive e integrative con la medesima procedura;

nell'approssimarsi della scadenza di tale termine biennale, essendo intervenute nuove regolamentazioni in ambito europeo, occorre prorogare detta scadenza,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'inserimento di una misura di proroga del termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge comunitaria 2009 per consentire l'adozione di disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento, nel solco di una prassi che ha ormai carattere pressoché annuale, ha ad oggetto la proroga o il differimento di una serie di termini previsti da disposizioni legislative, in ordine ai quali si è ritenuto di dover intervenire in base a diverse considerazioni, in relazione alle singole disposizioni prorogate;

l'articolo 1, finalizzato in via generale a prorogare determinati termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, reca due disposizioni rivolte a prorogare al 31 dicembre 2014 le assunzioni già autorizzate di personale da parte del Corpo forestale;

in particolare, il comma 4, lettera *b*) è finalizzato a consentire l'utilizzazione delle risorse finanziarie per diverse amministrazioni, tra le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicate a fini assunzionali in relazione ad anni riferiti al periodo dal 2009 al 2012;

il comma 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 delle autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), in seguito al quale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2013. Tale provvedimento ha autorizzato alcuni Ministeri, nell'ambito del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a procedere ad assunzioni per il 2013 secondo le tabelle ad esso allegate, che comprendono anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l'articolo 5 detta specifiche norme di proroga di termini riguardanti il settore primario;

in virtù del comma 1, si sposta dal primo gennaio 2013 al primo gennaio 2015 la decorrenza della norma che disciplina la produzione della «mozzarella di bufala campana», riconosciuta come denominazione di origine protetta (DOP) dal 1996;

la disposizione, la cui decorrenza è differita all'inizio del 2015, è quella secondo cui la produzione deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;

il comma 2 incide sui termini, previsti nel codice della strada, concernenti la disciplina della revisione obbligatoria delle macchine agricole:

al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avrebbe dovuto adottare entro il 28 febbraio 2013 un decreto al fine di accertare lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione delle macchine agricole immatricolate; con la norma in esame, l'adozione di tale decreto potrà avvenire entro il 30 giugno 2014;

un'ulteriore proroga, di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015), viene disposta per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate prima del 1° gennaio 2009. La rimessione in termini consentirà anche di stabilire, d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole;

il comma 4 dell'articolo 2, nell'ambito della proroga di termini relativi a situazioni emergenziali, introduce modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012, con riferimento ai territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. In particolare, la lettera a) posticipa al 31 dicembre 2014 il termine – ora previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dal sisma. Inoltre, la disposizione posticipa al 31 dicembre 2014 anche il termine – ora previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012;

rilevato che:

per i produttori di mozzarella di bufala campana – riconosciuta come DOP – la prescrizione dell'individuazione di stabilimenti separati per la produzione di tale alimento, rispetto alle altre tipologie di formaggi, comporta interventi strutturali nelle aziende, ad oggi non ultimati anche in conseguenza delle difficoltà attraversate dal comparto alla luce delle note vicende nella cosiddetta «terra dei fuochi»;

il rinvio di un anno previsto dal decreto-legge appare una misura eccessiva, per contemperare le esigenze dei produttori di disporre di un margine temporale sufficiente ad apprestare le opere necessarie, con quelle di garanzia di qualità del prodotto per i consumatori;

rilevato altresì che:

la misura di cui all'articolo 5, comma 2, di proroga della revisione obbligatoria delle macchine agricole, risponde a una logica che affida a un organismo apposito la verifica dello stato di efficienza dei macchinari immatricolati;

nell'auspicio di una riflessione sul possibile ricorso, per il futuro, a meccanismi di autocertificazione, rinviando la fase del controllo a un mo-

mento successivo, con modalità a campione, onde consentire un alleggerimento degli oneri burocratici gravanti sui produttori agricoli che utilizzano quei macchinari;

ritenuto infine che:

l'articolo 28 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) ha delegato il Governo alla compilazione di un unico testo normativo per il riassetto della materia della pesca e dell'acquacoltura: tale testo è stato adottato con il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012;

al comma 4 del citato articolo 28 si prevede che entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato possano essere emanate disposizioni correttive e integrative con la medesima procedura;

nell'approssimarsi della scadenza di tale termine biennale, essendo intervenute nuove regolamentazioni in ambito europeo, occorre prorogare detta scadenza,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'inserimento di una misura di proroga fino al 31 ottobre 2014 del termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge comunitaria 2009 per consentire l'adozione di disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

valuti altresì la Commissione di merito una riduzione del termine di cui all'articolo 5, comma 1, al 1° luglio 2014, con eventuale prorogabilità di ulteriori sei mesi in casi del tutto eccezionali.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 62**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

– il provvedimento in esame è stato predisposto al fine di dare attuazione alla direttiva 2012/12/UE, in materia di succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, in base alla delega legislativa contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013);

– lo schema di decreto legislativo adegua la legislazione nazionale alle recenti innovazioni apportate in sede europea, al fine di tenere conto del progresso tecnico relativo ai prodotti in oggetto, nonché delle modifiche ad alcune norme del *Codex alimentarius* concernenti succhi e nettari di frutta;

– le novità introdotte riguardano profili circoscritti, quali: l'adeguamento dell'aggiunta di vitamine e minerali alla legislazione europea; la cancellazione della possibilità di aggiungere zuccheri a tutti i tipi di succhi di frutta; il riconoscimento sia della facoltà di restituire al succo aromi, polpa e cellule ottenuti da frutta della stessa specie, sia della possibilità che alcune componenti del frutto residuino nel succo; la configurazione come facoltà della restituzione di aromi al succo concentrato; l'autorizzazione a fabbricare nettari senza zuccheri aggiunti; la classificazione del pomodoro come frutta ai fini della direttiva, con relativa disciplina di composizione e di etichettatura; l'integrazione delle modalità tecniche di ottenimento della purea di frutta;

rilevato inoltre che:

la direttiva 2012/12/UE non è stata recepita nei termini fissati in sede europea, dato il ritardo nell'approvazione della legge di delegazione europea 2013, e quindi è stata aperta una procedura di infrazione per mancato recepimento, risolvibile in virtù della sollecita entrata in vigore del provvedimento in esame,

esprime parere favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria**55^a Seduta***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***(1061) FEDELI ed altri. – Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani****– e petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti**

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore MUCCHETTI (PD), nel ritenere assai rilevante il tema trattato nel provvedimento, l'istituzione del marchio «*Italian Quality*», afferma che esso può aiutare il sistema della manifattura italiana nel contesto del mercato internazionale, tenuto conto che l'espressione già in uso «*Made in Italy*» – pur certamente evocativa della qualità dei prodotti italiani – rischia di non proteggere a sufficienza i prodotti nazionali dall'elevata concorrenza e dai fenomeni di delocalizzazione. Il nuovo marchio, specificamente volto a valorizzare la qualità italiana, potrebbe dunque dare ai consumatori informazioni più dettagliate e meno superficiali.

Coglie quindi l'occasione per segnalare che la stessa senatrice Fedeli aveva preliminarmente proposto di acquisire ulteriore documentazione ai fini dell'istruttoria legislativa anche avviando una sorta di «consultazione pubblica». A tale riguardo, reputa opportuno promuovere, al fine di inserire tale opzione in un contesto istituzionale, un'apposita indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa. Tale indagine, come in altre occasioni, potrà consentire di acquisire utili elementi informativi attraverso il canale tradizionale delle audizioni ma anche mediante l'invio, in forma telematica, di documentazione contenente osservazioni da parte di tutti gli interlocutori potenzialmente coinvolti, che potranno essere invitati dalla Commissione ad esprimere il proprio punto di vista. Precisa comunque

che l'elenco di tali soggetti potrà essere predisposto sulla base delle indicazioni provenienti dai Gruppi parlamentari.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FEDELI (*PD*) interviene sul provvedimento di cui è prima firmataria per sottolineare la necessità che lo Stato torni ad investire sul patrimonio industriale quale motore primario per la crescita dell'economia: segnala che in tale direzione si muove la proposta normativa, che ha raccolto l'adesione di senatori di tutti i Gruppi parlamentari. L'applicazione del marchio «*Italian Quality*», aggiuntivo e facoltativo rispetto al tradizionale «*Made in Italy*», sarà possibile allorquando almeno un'ulteriore operazione rispetto all'ultima trasformazione sostanziale sarà avvenuta in Italia, a garanzia di un livello qualitativo eccellente che giustifica le notevoli aspettative dei consumatori a livello internazionale. Per questa ragione dovrà essere compiuta in Italia una fase produttiva in più rispetto alle previsioni dei codici doganali, operanti nel settore dell'agroindustria così come in quello della chimica o della moda. Chiarisce comunque che per ciascun settore saranno adottati specifici provvedimenti attuativi.

Segnala poi che occorreranno adeguati investimenti pubblici per sostenere la filiera delle piccole imprese e delle microimprese che, non avendo un marchio proprio, ma una tradizione di prodotti di alta qualità, si confrontano nei mercati internazionali con forme di concorrenza non sempre legali.

Proprio nella necessità di risorse pubbliche, utili anche ad avviare campagne promozionali all'estero, sottolinea l'esigenza di mantenere il domicilio fiscale in Italia per le aziende che si vorranno dotare del nuovo marchio, a garanzia di serietà. Assicura peraltro che il complesso di norme recato dal provvedimento non confligge con il diritto europeo, perché si tratta di un marchio non obbligatorio.

Ribadisce poi la proposta di dar luogo ad una «pubblica consultazione», che costituirebbe un metodo innovativo e offrirebbe elementi ulteriori di valutazione. Auspica comunque che tali fasi istruttorie si realizzino in tempi ravvicinati, al massimo entro febbraio, per dare i necessari stimoli alle imprese che sostengono in particolare l'*export* italiano.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) annuncia di voler aggiungere la propria firma al disegno di legge, sostenendo l'iniziativa di una consultazione pubblica che evidentemente tiene conto dell'importanza del tema trattato.

Anche la senatrice FISSORE (*PD*) annuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al disegno di legge, di cui condivide pienamente le finalità.

La senatrice GAMBARO (*Misto-GAPp*) ritiene che il provvedimento meriti grande attenzione in quanto disciplina finalmente, proprio in un

momento di crisi, un settore a suo avviso vitale per l'intera economia nazionale. Afferma che l'istituzione del nuovo marchio è volta infatti all'identificazione dei prodotti italiani che hanno caratteri di eccellenza e sono realizzati da professionisti, artigiani e imprese, iscritti alle Camere di commercio, con domicilio fiscale nel territorio italiano, che riportano la marcatura d'origine «*Made in Italy*».

Invita poi a concentrare l'attenzione sull'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che la proprietà del marchio spetti allo Stato italiano, così come il rilascio della relativa autorizzazione all'uso, che rientra nella competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità definite con apposito decreto. Considerata dunque l'attribuzione al Governo del compito di definire i parametri per la concessione del nuovo marchio, domanda maggiori chiarimenti sui criteri in base ai quali saranno disposte le eventuali autorizzazioni.

Chiede ulteriori delucidazioni sul comma 2 dell'articolo 5, in cui si stabilisce la possibilità per le aziende facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e per le aziende, anche artigiane, che rientrano in specifiche filiere produttive, di concordare con le Regioni, i Comuni e le Camere di commercio, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio. Analoghi approfondimenti dovrebbero riguardare il comma 3 del medesimo articolo 5, che dispone l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'albo delle imprese abilitate a utilizzare per uno o più prodotti il marchio, albo che deve essere accessibile sul sito *internet* del Ministero stesso.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) esprime, a nome del suo Gruppo, la piena condivisione delle scelte operate nell'ambito del provvedimento, che mirano a compensare talune distorsioni prodotte dal processo di globalizzazione dei mercati. Dichiarò di condividere anche la finalità della eventuale procedura conoscitiva, compresa la modalità della «consultazione pubblica», che auspica possa concludersi entro un termine certo e breve e avere la necessaria evidenza anche nel sito *web* del Senato.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio favore alle misure proposte nel provvedimento, soprattutto perché dirette a sostenere le esportazioni che sono parte consistente del prodotto interno lordo. Occorre comunque, a suo giudizio, prestare la massima attenzione alle produzioni di qualità e di eccellenza realizzate in Italia, soprattutto quando si tratta di imprese che hanno il domicilio fiscale nel paese e quindi contribuiscono attivamente alla crescita economica.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) richiama l'attenzione sulla necessità di chiarire il concetto di produzione di qualità, che non comporta automaticamente il ricorso a una sorta di autarchia, ormai impossibile da realizzare. Evidenzia infatti che anche in settori come quello agroalimentare la notevole crescita delle esportazioni ha reso inevitabile l'approvvigionamento di materie prime sui mercati esteri.

Il senatore ASTORRE (*PD*) esprime il proprio compiacimento per l'attenzione dedicata dai proponenti all'esigenza di evitare possibili conflitti con la normativa europea, così come per la proposta di una modalità conoscitiva anche in forma di «pubblica consultazione», che auspica possa concludersi presto per consentire una celere approvazione della legge. Tiene comunque a precisare che l'introduzione di un nuovo marchio dovrà senz'altro servire a tutelare i prodotti di qualità sui mercati esteri dai tentativi di imitazione o contraffazione, ma non dovrà illudere il consumatore nazionale inducendolo a credere che si trovi davanti a un prodotto realizzato interamente in Italia.

Interviene quindi il senatore PERRONE (*FI-PdL XVII*) per annunciare l'intenzione di aggiungere la propria firma al disegno di legge, di cui dichiara di condividere pienamente gli obiettivi.

La senatrice MERLONI (*PI*) annuncia a sua volta di voler aggiungere la propria firma al disegno di legge.

Il PRESIDENTE ribadisce che, proprio al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, potrebbe essere avviata un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER UN'INDAGINE CONOSCITIVA NELL'AMBITO DELL'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1061, RECANTE ISTITUZIONE DEL MARCHIO «ITALIAN QUALITY»

Il PRESIDENTE, considerato il consenso manifestato in merito alla utilità di acquisire contributi per l'esame del disegno di legge n. 1061 e di coinvolgere il maggior numero di soggetti interessati, propone di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere un'apposita indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul predetto disegno di legge n. 1061, nell'ambito della quale possano essere definite modalità appropriate di consultazione in forma telematica del maggior numero di soggetti interessati.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, dopo aver ricordato che in più occasioni sono stati adottati provvedimenti d'urgenza volti a prorogare

termini di disposizioni legislative rispetto alle quali non si è riusciti ad adempiere secondo le scadenze già prescritte dalla legge, sottolinea che quest'anno il Governo ha ritenuto di presentare due distinti decreti-legge, il primo più comunemente indicato come «milleproroghe» (A.S. n. 1214) e il secondo calibrato sulle proroghe di termini relativi a misure finanziarie (A.S. n. 1215).

Evidenzia comunque che il provvedimento in esame non suscita particolari rilievi per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione e preannuncia pertanto l'intenzione di proporre un parere favorevole, eventualmente integrato con le osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, fa presente che il decreto-legge n. 151 del 2013 è relativo a misure finanziarie a favore degli enti locali nei settori, tra l'altro, delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, ritiene che non vi siano parti di competenza della Commissione di particolare rilievo. Preannuncia dunque l'intenzione di proporre un parere favorevole, riservandosi comunque di integrare la sua proposta con le indicazioni che emergeranno in discussione generale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore TOMASELLI (*PD*) riferisce sullo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, evidenziando che esso è volto a recepire la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Rammenta quindi che l'adozione della predetta direttiva 2012/19/UE è nata dall'esigenza di apportare diverse modifiche sostanziali alla prima direttiva comunitaria adottata in materia di RAEE, la direttiva 2002/96/CE, al fine di risolvere le criticità della fase attuativa e di completare il quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Rileva altresì che l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/96/CE (decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) ha fatto emergere anche a livello nazionale diverse dif-

ficoltà operative, dovute all'incremento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse nel mercato e al conseguente aumento dei relativi rifiuti (RAEE) da gestire, nonché alla necessità di arginare, mediante controlli più incisivi, i flussi di RAEE gestiti illecitamente. Sottolinea dunque che lo schema di decreto in esame si propone di potenziare gli strumenti già previsti nella precedente direttiva, prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE, incrementare i livelli di raccolta e di recupero, migliorare la qualità del trattamento dei RAEE, rafforzare le misure di controllo e ridurre i costi amministrativi mantenendo al contempo un elevato livello di tutela dell'ambiente. Precisa comunque che, per realizzare questi obiettivi, si prevedono modifiche all'ambito di applicazione della precedente direttiva, al fine di estendere gradualmente gli effetti delle disposizioni a tutte le AEE. Sono infatti stabiliti due diversi periodi di operatività, dei quali solo il secondo, decorrente dal 2018, è riferito a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Osserva inoltre che l'atto reca l'estensione immediata del campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici, precedentemente non contemplati, e una diversa suddivisione delle categorie di RAEE indicate negli allegati con l'introduzione di un criterio oggettivo per qualificare i RAEE «*dual use*», ovvero quei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici sia dal flusso dei RAEE professionali e che risultano ora assimilati ai RAEE domestici.

Lo schema di decreto in esame – prosegue il relatore – introduce poi una definizione di produttore più dettagliata, riferita al contesto nazionale, e rafforza gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano tecniche di vendita a distanza.

Pone altresì l'accento sull'introduzione dell'obbligo di ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte dei distributori, in ragione dell'uno contro zero, ovvero senza l'obbligo per il conferitore di acquistare una nuova AEE equivalente, nonché sull'introduzione di misure volte ad incentivare la preparazione per il riutilizzo delle AEE. Fa notare inoltre che vengono modificate le norme sul finanziamento della gestione dei RAEE, tra cui – con riferimento alla *visible fee* – la possibilità per gli Stati membri di decidere se rendere visibili o meno i costi relativi alla gestione dei RAEE e l'individuazione di diversi e più onerosi obiettivi di raccolta con ripercussioni anche sugli obiettivi di recupero e riciclaggio. In apposito allegato sono poi introdotti nuovi requisiti tecnici, per le spedizioni transfrontaliere di AEE usate, volti ad evitare elusioni alla normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Quanto al dettaglio dell'articolato, riferisce che lo schema di decreto si divide in cinque titoli, il primo dei quali relativo alle disposizioni inerenti ai principi e criteri applicativi di portata generale sull'applicazione del decreto. Illustra il titolo II, che comprende le disposizioni volte a definire e razionalizzare l'apparato organizzativo attraverso il quale i produttori sono tenuti ad adempiere gli obblighi posti dalla direttiva in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore. Sottolinea in particolare che tali modalità si applicano a tutti i produttori, indipendente-

mente dalla natura dell'AEE immesso nel mercato (ovvero che dall'AEE siano generati RAEE domestici oppure RAEE professionali). Fa presente inoltre che l'estensione di tali regimi anche ai RAEE professionali deriva dalla necessità di raggiungere obiettivi molto più elevati di raccolta e recupero, anche in considerazione del fatto che la direttiva, a partire dal 2016, non pone più alcuna distinzione tra RAEE domestici e professionali. La previsione di un regime unico sia per i RAEE domestici sia per i RAEE professionali, si inserisce, dunque, nel più generale processo di adeguamento del contesto italiano ai nuovi obiettivi di raccolta e recupero riferiti ad entrambe le tipologie di RAEE indifferentemente.

Descrive poi i contenuti del titolo III, relativo alle modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, alle modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali e alle relative garanzie finanziarie, nonché del titolo IV, concernente le informazioni da rendere agli utilizzatori e agli impianti di trattamento, il marchio di identificazione del produttore, il registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, la figura del rappresentante autorizzato, il monitoraggio e le comunicazioni da rendere, nonché la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni con le competenti autorità nazionali.

Avviandosi alla conclusione, segnala che il titolo V regola le forme di coordinamento, controllo e vigilanza sul sistema RAEE disciplinando, in particolare, il funzionamento del Centro di coordinamento, del Comitato di vigilanza e di controllo e del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE nonché le attività di ispezione e di monitoraggio. Lo stesso titolo V reca infine il sistema sanzionatorio connesso al sistema dei RAEE e le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SACCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, nonché la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il presidente SACCONI avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle politiche attive del lavoro e sul programma europeo Garanzia giovani

Il ministro GIOVANNINI rileva che, nei sette mesi nei quali l'Esecutivo ha sviluppato la propria azione, sulle politiche attive e passive

del lavoro sono stati investiti oltre 5 miliardi in più di quanto previsto a legislazione vigente: uno sforzo senza precedenti, dettato dalla gravità della condizione occupazionale. In tale periodo sono stati anche adottati numerosi provvedimenti finalizzati a migliorare le regole del mercato del lavoro, a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro, a favorire l'inserimento dei disabili, a rafforzare le tutele dei lavoratori e a potenziare gli strumenti di sostegno al reddito. Gli interventi sul mercato del lavoro hanno iniziato a dispiegare i loro effetti, generando 36.000 posti di lavoro destinati a giovani, donne e *over-fifties* e portando così, per la prima volta da quasi un anno e mezzo, nel terzo trimestre 2013 a un saldo positivo tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro. Al riguardo illustra alcune tabelle, riguardanti altresì l'impatto dei provvedimenti intrapresi sulla spesa per le politiche attive del lavoro e la sintesi degli interventi legislativi che hanno riguardato la regolazione del mercato del lavoro e le politiche attive. Mentre alcuni settori – in particolare edilizia e terziario – appaiono ancora in forte difficoltà, nell'industria manifatturiera nel terzo trimestre 2013 si riscontrano già un aumento delle ore lavorate per dipendente e una riduzione delle ore fruite di Cassa integrazione guadagni. Nonostante questi segnali positivi, in generale tuttavia il numero di occupati ha continuato a diminuire e il tasso di disoccupazione a salire, a causa delle debolezze strutturali dell'economia italiana. Ovviamente le politiche del lavoro non possono da sole invertire la tendenza dell'occupazione, il cui andamento segue la ripresa congiunturale. Piuttosto, le politiche del lavoro devono creare le migliori condizioni, anche di carattere funzionale, per favorire l'incontro tra domanda ed offerta. Nei prossimi mesi molto andrà fatto in questa direzione. In particolare, le politiche per il lavoro, finora concentrate principalmente sul contenimento della crisi, dovranno ora puntare ad un approccio maggiormente attivo. È con questa convinzione che il Governo, pur aumentando gli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali, nei mesi passati ha altresì impostato una strategia per la realizzazione di un piano straordinario per le politiche attive nel biennio 2014-2015. Fin dal suo insediamento, l'Esecutivo ha operato per rispondere alle emergenze economiche e sociali determinate dalla lunga crisi che ha colpito il Paese, operando numerosi interventi nel campo delle politiche del lavoro e del *welfare*. In particolare, con il decreto-legge n. 66, a giugno 2013 si è intervenuti sulle regole del mercato del lavoro, aumentando la flessibilità in entrata, semplificando l'apprendistato, dando nuove opportunità per l'assunzione di specialisti da parte di reti d'impresa, eliminando il limite di 35 anni di età per costituire le società semplificate. La creazione di nuova occupazione è stata sostenuta con incentivi all'assunzione di giovani, con il rifinanziamento della legge per l'imprenditoria giovanile, con borse di studio lavorative per i giovani *NEET* nel Mezzogiorno e nelle amministrazioni centrali dello Stato, con l'istituzione di un incentivo permanente per l'assunzione di disoccupati e per le imprese che, alla fine di un contratto a termine, lo convertano a tempo indeterminato, nonché attraverso incentivi per l'assunzione di donne e *over-fifties*. In questo modo, in sei mesi sul piano legi-

slativo sono stati recuperati ritardi accumulati nel tempo a vari livelli. In parallelo, è stato condotto un censimento dei Centri per l'impiego ed è stato istituito il Fondo per le politiche attive. Lo spostamento in direzione delle politiche attive ha rappresentato per il Governo uno degli obiettivi principali. Il primo passo di questa strategia è stata l'attivazione presso il Ministero del lavoro della Struttura di missione, con numerosi compiti di coordinamento e promozione delle politiche attive. Il secondo passo è stato rappresentato dal Piano per la Garanzia giovani, che, presentato a Bruxelles alla fine del 2013, ha ricevuto il parere positivo della Commissione europea e sta ora passando alla fase operativa, che prevede il coinvolgimento anche delle parti sociali, del terzo settore, delle associazioni dei giovani. Il giovane che si iscrive alla Garanzia giovani verrà inserito in un sistema integrato per l'intero territorio nazionale, dove verrà registrato il suo percorso, che sarà accessibile a tutti i soggetti abilitati a fornire il servizio, come i Centri per l'impiego e le agenzie autorizzate. Ciò renderà possibile adottare criteri di contendibilità fra le strutture e di premialità per quelle più efficienti, nonché il monitoraggio delle azioni e la eventuale sussidiarietà nei confronti delle regioni. Molte delle competenze per il funzionamento del mercato del lavoro sono assegnate alle autonomie locali e l'eterogeneità delle procedure nei diversi territori rappresenta uno dei limiti principali all'attuale assetto istituzionale. Di conseguenza la strategia del Governo è orientata ad una forte cooperazione interistituzionale, al fine di aumentare le opportunità di lavoro di chi oggi è disoccupato o inattivo e accrescere la rioccupabilità di chi oggi fruisce di ammortizzatori sociali. Nei prossimi giorni il Ministero proporrà alle regioni di sottoscrivere un impegno per realizzare, in analogia a quanto fatto per la Garanzia giovani, un Piano straordinario per le politiche attive. A tal fine Italia Lavoro è stata incaricata di completare il censimento delle politiche attive e ISFOL quello delle attività formative. In parallelo, andrà definita una programmazione finalizzata al miglioramento dei servizi all'impiego, attesa l'eterogeneità dei centri in termini qualitativi e il limitato investimento in Italia. L'obiettivo da conseguire in un biennio è quello di portare il sistema dei servizi per l'impiego al livello medio europeo, favorendo anche integrazione tra strutture pubbliche e private.

Il presidente SACCONI ringrazia il Ministro per l'ampia esposizione e dichiara aperto il dibattito.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) interviene criticamente rilevando la profonda diversità esistente tra l'Italia che si presenta davanti ai suoi occhi e quella illustrata nella propria esposizione dal Ministro. A suo giudizio, il programma Garanzia giovani dovrebbe basarsi su modelli di tirocinio e di apprendistato profondamente diversi da quelli oggi esistenti, che rappresentano contratti di tipo anomalo, utilizzati per modalità diverse da quelle proprie e che hanno danneggiato anche quelle piccole e medie imprese che avevano resistito alla crisi economica. Ritiene inoltre che il Governo debba fornire qualche spiegazione in ordine alle ri-

cadute occupazionali di operazioni come la recente Fiat-Chrysler, evitando che ancora una volta il prezzo ricada unicamente sui lavoratori italiani. Nella scorsa settimana la Commissione lavoro, insieme alla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, ha ascoltato il commissario europeo Andor, al quale egli ha posto delle domande, ottenendone tuttavia risposte che non hanno fugato i suoi dubbi né chiarito le questioni da lui rappresentate. Infine, egli sottolinea che, per rendere credibili le iniziative del Governo, non è sufficiente la creazione di portali informatici, peraltro non da tutti utilizzati, ma occorrerebbe garantire la reale conoscenza da parte dei cittadini delle opzioni che il mercato del lavoro offre.

La senatrice CATALFO (*M5S*) accoglie favorevolmente l'annunciata iniziativa finalizzata al riordino dei servizi all'impiego. Non crede tuttavia che i dati relativi alla produzione industriale abbiano un *trend* positivo e si chiede quali azioni il Governo stia adottando per contrastare la disoccupazione. I dati statistici relativi a quella giovanile forniti dal Ministro riguardano giovani inoccupati e disoccupati di età ricompresa tra i 15 e i 24 anni, contraddicendo così quell'alternativa tra istruzione e formazione che dovrebbe riguardare i giovani nella fascia di età tra i 15 e i 18 anni. Ove inoltre analoghe rilevazioni venissero effettuate anche per altre fasce di età, il dato statistico degli inoccupati sarebbe destinato a crescere. Ella chiede pertanto quali misure finalizzate al contrasto della disoccupazione il Governo intenda porre in essere con riferimento ai soggetti di altre fasce di età. Domanda altresì con quali modalità verrà attuato il sistema di premialità cui faceva riferimento il Ministro, se ci sia interrogati sui diversi tipi di occupazione esistenti all'interno delle varie regioni e se il meccanismo di premialità non finisca per incidere sugli operatori. Si domanda inoltre se sia stato previsto nelle procedure di programmazione dei corsi di formazione un sistema legato alle reali richieste vocazionali del territorio e se si sia pensato ad un monitoraggio del sistema. Reputa altresì importante chiarire se esistano possibilità di reale reinserimento lavorativo per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali. Infine si chiede se il sistema del tutoraggio verrà implementato in tutte le regioni e quando verrà messa in atto la sperimentazione del progetto SIA (Sostegno per l'inclusione attiva).

La senatrice PARENTE (*PD*) esprime grande soddisfazione per la capacità manifestata dal Governo italiano, il primo ad aver ricevuto il via libera dell'Europa sul piano per la Garanzia giovani. Nel panorama attuale è motivo di grande conforto lo sbocco così offerto ai giovani, che costituisce la premessa perché in Italia siano davvero implementate politiche attive al lavoro. Nel frattempo il piano *Youth Guarantee* va attuato, all'interno di un sistema che naturalmente evidenzia le difficoltà dell'Italia, attese le diversità fra il Nord e il Sud con riferimento al funzionamento dei Centri per l'impiego e un sistema complessivo che è assai indietro rispetto al resto dei Paesi d'Europa. Per queste ragioni, chiede al Ministro di fare in questi mesi uno sforzo informativo continuo, affinché il Parlamento

possa essere reale interlocutore nella concreta realizzazione di tali politiche: un nuovo intervento del Ministro dinanzi alla Commissione a fine febbraio prossimo potrebbe utilmente consentire anche una piena conoscenza della situazione esistente all'interno delle varie regioni italiane. Chiede infine chiarimenti in ordine alla possibilità di utilizzo per le politiche attive del lavoro dei fondi dell'Unione europea riprogrammati a favore delle regioni del Mezzogiorno.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*), pur prendendo atto dei dati esposti dal Ministro, osserva che, nonostante gli sforzi profusi dal Governo, il numero degli occupati appare in diminuzione e quello dei disoccupati in rialzo. Ritiene fondamentale che tutti i progetti vengano calati nella realtà italiana, ritenendo indispensabile una semplificazione delle regole e delle procedure e l'adozione di misure che non prescindano dalla lotta alla corruzione, che ha effetti negativi evidenti sull'occupazione. Conclusivamente coglie l'occasione per manifestare la propria profonda insoddisfazione nei confronti dell'esposizione fatta la scorsa settimana dal commissario europeo Andor in ordine alle politiche europee di sua competenza.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) esprime soddisfazione perché l'Italia è stata la prima a livello europeo ad aver adempiuto l'impegno a presentare il piano di attuazione della *Youth Guarantee*; soddisfazione tuttavia temperata dalla consapevolezza che l'Italia è penultima a livello europeo nell'implementazione degli strumenti per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. In Italia quasi non esiste alternanza scuola-lavoro e la rilevazione del tasso di coerenza dei corsi di formazione rispetto agli sbocchi occupazionali non è stata finora mai effettuata. Propone pertanto al Ministro di cominciare ad aggiungere, nelle dichiarazioni programmatiche, anche dei riferimenti quantitativi alle misure adottate, giacché la buona politica consiste in impegni verificabili e dei quali si deve essere chiamati a rispondere. Chiede altresì di conoscere con quali strutture si intenda compiere la rilevazione cui il Ministro faceva riferimento, suggerendo allo scopo ISFOL e Italia Lavoro. Sempre in tema di formazione, osserva che molte regioni, e innanzitutto Lombardia e Lazio, stanno muovendosi in modo ottimale. *Youth Guarantee* rappresenta comunque un impegno a fornire a ciascun giovane uno strumento che lo mobiliti nel mercato del lavoro, giungendo, anche se non per la generalità, all'inserimento in un'azienda. I Centri per l'impiego devono comunque intersecarsi con l'offerta da parte delle Agenzie private; è indispensabile muoversi in questa direzione, che è anche contendibilità della funzione stessa di *coaching*. In questo senso, il principio della remunerazione a risultato riveste a suo avviso grandissima importanza.

La senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) esprime rilievi fortemente critici su quanto esposto dal Ministro, dubitando degli effetti positivi da lui evidenziati e ritenendo assai minimali gli interventi legislativi adottati, anche

in campo previdenziale. L'Italia è un Paese in cui molte persone hanno perso lavoro e stipendio, e questa realtà evidentemente sfugge a chi si limita a esaminare la situazione stando davanti allo schermo di un computer o dietro una scrivania. Non ritiene che né le misure esposte né il Piano per le politiche attive rappresentino iniziative convincenti e dalle quali siano attendibili ricadute positive.

A giudizio della senatrice D'ONGHIA (*PI*) gli effetti delle politiche del Governo non saranno visibili immediatamente, perché molte aziende continuano a chiudere. Ritiene tuttavia opportuno condurre uno sforzo in direzione di una semplificazione e delle verifiche sui risultati. A parte ogni iniziativa di carattere emergenziale, al fine di ridare fiducia alle imprese e agli imprenditori occorre creare condizioni a carattere strutturale, e non solo «salvagenti» per recuperare una parte dei disoccupati, ed a questo scopo è fondamentale lavorare innanzitutto sul cuneo fiscale, ripensare la politica industriale, specie nel settore manifatturiero, adottare misure di semplificazione procedurale: azioni chiare, dunque, e di lungo periodo. Anche nel settore della formazione è opportuno inserire il riferimento alla produttività, legando ad essa gli incentivi, e pensare alla formazione anche all'interno delle stesse imprese.

Secondo il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) l'esposizione del Ministro ha evidenziato l'esistenza di segnali molto positivi con riferimento ai contratti a tempo indeterminato e all'apprendistato. Si registrano però ancora chiusure di molte aziende e l'aumento del tasso di disoccupazione relativamente ad alcune aree. La ripresa del settore manifatturiero dà molta speranza. Molto è stato fatto a livello di interventi riguardanti le politiche passive, mentre egli riscontra la necessità di interventi reali sotto il profilo delle politiche attive del lavoro. In questo quadro, auspica un rafforzamento dei Centri per l'impiego, che consenta un reale incrocio tra lavoratori formati e offerta di lavoro. Assai rilevante è stata in questo quadro la creazione di un portale, che nella sua regione funziona in modo efficace. Ciò non è riconducibile all'esistenza di maggiori finanziamenti, atteso che molte risorse sono state destinate al Mezzogiorno. Egli auspica inoltre l'adozione di iniziative di forte contrasto alla disoccupazione, giudicando allo scopo indispensabili misure di flessibilizzazione, di detassazione della produttività, di incremento della contrattazione aziendale e territoriale e iniziative di sussidiarietà.

Il presidente SACCONI ritiene che alla base dell'esclusione dei giovani dal mercato del lavoro esista un forte disastro educativo; auspica pertanto capacità di orientamento delle scelte educative e raccordo tra saperi teorici e saperi pratici. In questo senso reputa essenziale la realizzazione di servizi di *placement* mirati e la fissazione a 14 anni dell'età minima per l'integrazione tra scuola e lavoro. Dichiara altresì di condividere la linea esposta dal senatore Ichino con riferimento ai servizi per l'impiego,

concordando che nell'immediato i servizi vadano tutti posti in competizione tra loro, utilizzando i fondi come *voucher* spendibili almeno in parte in collegamento con i risultati. Le limitate risorse a disposizione non devono dar luogo a spese dal lato pubblico. In questo senso, egli coglie l'occasione per ribadire che le competenze in materia di lavoro vanno tutte riportate allo Stato. In materia di politiche attive, auspica la possibilità di avvalersi della trasformazione dei sussidi in dote per chi assume, con il limite dei 18 mesi di fruibilità della Cassa integrazione, oltre i quali sia doveroso accettare una congrua offerta di lavoro.

Nel replicare agli intervenuti, il ministro GIOVANNINI precisa innanzitutto che i dati da lui messi a disposizione non hanno natura statistica, ma derivano dal numero di comunicazioni obbligatorie; corrispondono pertanto ad altrettanti contratti avviati. Dopo aver ribadito la natura e gli obiettivi del Fondo Garanzia giovani, precisa che la sua posizione, lungi dall'essere immotivatamente ottimista, muove dalla considerazione che un saldo positivo, sia pur minimo, tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro rappresenti comunque un risultato migliore rispetto ai saldi negativi registrati precedentemente. Quanto al portale informatico del Ministero, sottolinea che esiste comunque un Piano di comunicazione che consentirà di raggiungere tutti gli interessati; una comunicazione efficace sarà consentita anche dall'apporto positivo delle associazioni, incluse quelle giovanili, e dei sindacati. Nel corso della sua esposizione egli non ha affrontato tutte le azioni finalizzate alla crescita, ma si è limitato ad esporre quelle di sua competenza. Nell'illustrazione si è concentrato sull'inattività giovanile; molti strumenti possono essere tuttavia essere immaginati anche a favore di altre fasce di età. Ribadisce altresì l'opportunità di una competizione fra strutture per l'impiego private e pubbliche. In materia di formazione, la competenza è delle regioni, con le quali in questi mesi il suo Dicastero ha cercato di costruire un rapporto di reciproca fiducia. Le stesse modalità varranno ai fini del reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali. La sperimentazione del SIA avverrà in tutte le regioni; indicazioni utili per migliorare i contenuti della formazione professionale verranno poi da un comitato di esperti, presieduto dal professor De Mauro, costituito congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero del lavoro, sui risultati dell'indagine PAAC dell'OCSE, da cui l'Italia emerge in posizione di coda in merito alle competenze della popolazione in età lavorativa. Le indicazioni degli esperti sono attese per i primi di febbraio. È comunque indubitabile che il tema dei Centri per l'impiego rappresenti uno dei talloni di Achille per l'Italia, anche in considerazione della forte eterogeneità tra *front office* e *back office* esistenti tra i centri. Egli respinge comunque con forza le critiche espresse in ordine alla conoscenza solo teorica della situazione economica e occupazionale del Paese. Precisa altresì che sul supporto informatico sono evidenziati dati che rappresentano unicamente la punta di un *iceberg*, e dietro i quali si celano le matrici specifiche per ciascun intervento ed un attivo e continuo monitoraggio delle azioni. Conclusivamente,

rivendica come un successo l'adozione del piano Garanzia giovani da parte dell'Italia, non solo per ciò che esso rappresenta in sé, ma anche perché esso consente di scardinare la logica appoggiata da altri Paesi, finalizzata a negare una dimensione sociale dell'Unione europea e una riconduzione di questi temi a logiche puramente nazionali.

Il presidente SACCONI ringrazia conclusivamente il Ministro e tutti gli intervenuti al dibattito, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 14 gennaio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO COORDINAMENTO
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E DELLA FE-
DERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 69 (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria**38^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE (n. 59)**

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice FISSORE (*PD*) dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi da lei predisposto tenendo conto degli elementi di riflessione emersi nel corso della discussione generale. Comunica, inoltre, di avere incontrato informalmente, in vista dell'elaborazione del testo, i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori.

Nell'esposizione delle osservazioni proposte, la relatrice si sofferma, in particolare, sulle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo all'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo, laddove, relativamente ai contratti a distanza conclusi via telefono, si ritiene opportuno limitare l'obbligo di stipulazione in forma scritta ai soli contratti di fornitura.

Aggiunge, inoltre, che si è cercato di tenere conto dell'esigenza di evitare sovrapposizioni di poteri tra le diverse Autorità garanti competenti, per ciascun settore specifico, nell'osservanza delle pratiche commerciali in questione.

Segnala che nell'ultima parte della proposta di osservazioni è stata menzionata la problematica connessa all'esclusione dei giochi d'azzardo

dall'ambito di applicazione sia della direttiva sia del relativo schema di decreto legislativo.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), con riferimento a tale ultima questione, propone di sostituire l'«auspicio» di una più rigorosa tutela dei consumatori, con una più esplicita «raccomandazione».

Concorda in tal senso la relatrice FISSORE (*PD*), che modifica di conseguenza la sua proposta.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni della relatrice, come appena modificato, che è approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 59

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, esercitando la delega a tal fine contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013);

considerato che la direttiva stabilisce un regime di armonizzazione massima della disciplina sulla tutela dei consumatori, in esito al processo di riforma del settore avviato in sede europea sin dal 2004, al fine di ovviare all'eccessiva disomogeneità e frammentazione delle normative nazionali di attuazione delle previgenti direttive europee, che ha rappresentato un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, con conseguenti ripercussioni sulle imprese e sui consumatori;

considerato che la normativa europea stabilisce obblighi di informazione precontrattuale e altre disposizioni a tutela dei consumatori, quali quelle sul diritto di recesso, in relazione ai contratti a distanza (tra cui le vendite *online*), i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e altri tipi di contratti, tra cui i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici;

valutata la congruità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, dirette a modificare le sezioni I, II, III, e IV, della parte III, titolo III, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, con vigenza a partire dal 13 giugno 2014, come espressamente stabilito dall'articolo 28 della direttiva;

valutato con particolare favore l'ampliamento del periodo di recesso sino a quattordici giorni, introdotto tramite le modifiche apportate all'art. 52 del Codice del consumo in coerenza con la direttiva, in modo tale da garantire al consumatore una maggiore tutela dalle offerte di beni e servizi avvenute con modalità ritenute «rischiose»;

considerato, inoltre, che lo schema di decreto prevede, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 27 del Codice del consumo, anche le disposizioni necessarie a porre fine alla procedura di infrazione n. 2013/2169, avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

all'articolo 49, comma 5, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si ritiene necessario sopprimere la parola «preventivo», riportando il testo della norma a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva, in quanto le parti devono poter concordare eventuali modifiche al contratto anche successivamente alla conclusione dello stesso, in relazione per esempio alle disposizioni per la consegna, come suggerito al considerando n. 35 della direttiva;

in relazione all'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, concernente i contratti a distanza conclusi via telefono, si ritiene opportuno limitare l'obbligo di stipulazione in forma scritta ai soli contratti di fornitura e somministrazione di servizi. La conferma può essere effettuata anche su mezzo durevole solo nel caso in cui si tratti di contratto di vendita di beni e tale modalità venga espressamente accettata dal consumatore, prevedendo a tale fine l'obbligo per il professionista di informare il consumatore della possibilità di sottoscrivere il contratto in forma scritta e del fatto che nel caso in cui non lo richieda egli sarà vincolato al contratto a partire dal termine della telefonata;

in relazione all'articolo 52, si valuti l'opportunità di utilizzare tutti gli spazi interpretativi concessi dalla direttiva per ampliare il periodo temporale di esercizio del diritto di recesso, anche con riferimento alla possibilità di esercitare il recesso dai contratti di vendita di beni nel periodo compreso tra la conclusione del contratto e la consegna degli stessi, fermo restando il termine di quattordici giorni decorrente dalla consegna;

in relazione all'art. 54, comma 3, del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere che il recesso del consumatore sia sempre possibile per mezzo di posta elettronica o tramite il sito web del professionista. Il considerando n. 45 della direttiva dà infatti atto che *«l'esperienza dimostra che molti consumatori e professionisti preferiscono comunicare tramite il sito web del professionista»*;

in relazione all'articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso da contratti stipulati a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, si valuti l'opportunità di precisare, al comma 2, che al consumatore è consentito manipolare e ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti all'interno di un locale commerciale, in conformità al considerando n. 47 della direttiva;

in relazione all'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, dello schema di decreto legislativo, che rispettivamente modificano l'art. 27 del Codice del consumo e abrogano il comma 12-quinquiesdecies dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

va affermato come essi mirino a risolvere la procedura di infrazione n. 2013/2169 (lettera di messa in mora del 18 ottobre 2013). La messa in mora fa rilevare come la normativa italiana in materia di poteri di vigilanza e controllo sulle pratiche commerciali sleali, alla luce anche dell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato in alcune decisioni, rischia di creare dei vuoti di tutela in quanto si afferma il principio che i suddetti poteri possano essere esercitati, in maniera parcellizzata, dalle varie autorità amministrative competenti per ciascun settore specifico, escludendo o comunque depotenziando il potere esclusivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare in generale l'osservanza della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. La formulazione dello schema di decreto assicura un tempestivo superamento della procedura di infrazione, prevedendo il potere di controllo sulle pratiche commerciali scorrette in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma contemperando tale esclusività con l'obbligatorietà del parere delle Autorità di settore e mantenendo fermi, in capo a queste ultime, i poteri di vigilanza e controllo in riferimento a fattispecie che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere che le attività svolte da Acquirente Unico S.p.A. attraverso lo Sportello per il Consumatore di Energia e il Servizio di Conciliazione Clienti Energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in virtù del recepimento delle direttive del c.d. «Terzo Pacchetto Energia» (2009/72/CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, e a beneficio di tutti i consumatori interessati;

in relazione all'esclusione dei giochi d'azzardo dall'applicazione della normativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. c), del Codice del consumo, come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto e dell'articolo 3 della direttiva, si raccomanda che la tutela dei consumatori in tale settore sia disciplinata – nell'ambito di altri strumenti normativi – in maniera ancor più rigorosa, così come auspicato dalla stessa direttiva al considerando n. 31. A tale riguardo, si devono richiamare i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 settembre 2013, cause riunite C-660/11 e C-8/12, in cui si è affermato che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare, nei limiti del principio di proporzionalità, anche restrizioni alle libertà fondamentali del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (punto 23) e che ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendono proporre giochi d'azzardo a consumatori che si trovino sul suo territorio al rilascio di un'autorizzazione da parte delle sue autorità competenti (punto 41). Al fine di rammentare quindi che l'esclusione dei giochi d'azzardo dall'ambito applicativo della direttiva e dello schema di decreto è dovuta all'esistenza di una disciplina, anche più rigorosa, rimessa alla competenza degli Stati membri, si valuti l'opportunità di inserire dopo le parole «*nei casinò e le scommesse*» dell'art. 47, comma 1, lett. c), del Codice del consumo,

come modificato dall'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, le parole «; *attività per le quali restano ferme le discipline di settore*». Si raccomanda, infine, una ricognizione della normativa interna applicabile ai giochi d'azzardo e scommesse – anche eventualmente nell'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 14 dell'Atto Senato n. 1058 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) –, al fine di conformarne le regole alla protezione della salute umana e dei consumatori, che devono essere i principi guida primari nell'adozione sia di raccomandazioni a livello di UE che di provvedimenti legislativi a livello nazionale, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013, sul gioco d'azzardo *online* nel mercato interno.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 14 gennaio 2014

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,05

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 9,35.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del dottor Giovanni Tamburino, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sul tema del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354), con particolare riferimento anche alle modalità di attuazione di tale regime carcerario nei confronti del detenuto Salvatore Riina.

Giovanni Tamburino, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, risponde ai quesiti posti nella precedente riunione.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Giulia SARTI (M5S), Claudio FAVA (SEL), Pina PICIERNO (PD), Davide MATTIELLO (PD), Vincenza BRUNO

BOSSIO (PD) e i senatori Mario Michele GIARRUSSO (M5S), e Claudio MOSCARDELLI (PD), ai quali risponde Giovanni Tamburino, *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Giovanni Tamburino per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 11,50 alle ore 12,20.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 14 gennaio 2014

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 119

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 14 gennaio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

Incontro con Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, candidata alla carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa

L'incontro si è svolto dalle ore 13,20 alle ore 14,20.

